

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

(approvato con deliberazione del Consiglio regionale [n. 56/2 del 12 ottobre 2010](#), pubblicato nel BURA l° dicembre 2010, n. 76 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2011)

Testo vigente
(in vigore dal 21/04/2016)

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'[art. 18 dello Statuto](#), disciplina le attività del Consiglio nel rispetto dei diritti dell'opposizione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso, con le modalità di cui all'art. 16 e mediante indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o comunque modificare.
3. Il Presidente del Consiglio regionale dichiara l'inammissibilità di progetti di legge o di emendamenti a progetti di legge diretti ad abrogare, derogare, sospendere o comunque modificare, anche solo in parte, le disposizioni del presente Regolamento.
4. La proposta di abrogazione totale del Regolamento è inammissibile se non è accompagnata dalla proposta di nuovo Regolamento.

Art. 2 Assunzione delle funzioni dei consiglieri regionali

1. I consiglieri, all'atto della proclamazione, entrano nel pieno esercizio delle proprie funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica.
2. In caso di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura, i poteri del precedente Consiglio sono prorogati nel rispetto dei limiti di cui all'art. 141 fino a quando non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti.

Art. 3 Prima convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta a L'Aquila tra il 10° e il 20° giorno dalla proclamazione dell'ultimo degli eletti, su convocazione del consigliere anziano, il quale vi provvede almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
2. Per consigliere anziano si intende il consigliere più anziano di età.
3. Se il consigliere anziano non provvede nel termine prescritto, l'iniziativa della convocazione spetta a ciascun consigliere e il relativo avviso è diramato il giorno stesso della richiesta.
4. L'avviso di convocazione reca l'indicazione dell'ordine del giorno ed il nome del consigliere che ha assunto l'iniziativa, è affisso all'albo del Palazzo del Consiglio ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale.
5. La Segreteria del Consiglio cura le procedure di convocazione.

Art. 4 Prima seduta del Consiglio

1. Nella prima seduta è costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza composto dal consigliere anziano, che svolge le funzioni di Presidente provvisorio e dai due consiglieri più giovani d'età che svolgono le funzioni di segretari.
2. Il Presidente provvisorio, prima di indire le votazioni per l'elezione del Presidente, provvede agli adempimenti connessi alle opzioni di cui all'art. 5.
3. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Consiglio procede all'elezione del Presidente del Consiglio.
4. Eletto il Presidente, il Consiglio elegge i vice Presidenti ed i Segretari.

5. Eletto l'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta espone il programma al Consiglio che ne prende atto.

Art. 5 Opzioni

1. Il consigliere eletto in più circoscrizioni comunica per iscritto alla Segreteria del Consiglio regionale, entro il giorno precedente a quello fissato per la prima seduta del Consiglio, la circoscrizione per la quale intende optare.
2. Il Presidente provvisorio, nella prima seduta del Consiglio, dà comunicazione delle opzioni di cui al comma 1 e proclama eletto per le circoscrizioni non optate il candidato della stessa lista che ha ottenuto, dopo l'ultimo degli eletti, il maggior numero di voti secondo le disposizioni della legge elettorale.
3. Se il consigliere omette di comunicare l'opzione ai sensi del comma 1, il Presidente provvisorio procede al sorteggio in apertura di seduta e provvede alla surrogazione.

Note all'art. 5:

I commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 178/3 del 25.02.2014](#), pubblicato nel BURA 19 marzo 2014, n. 11. Il testo originario dei predetti commi era così formulato:

- "1. Il consigliere eletto in più circoscrizioni, o eletto anche nella lista regionale, comunica per iscritto alla Segreteria del Consiglio regionale, entro il giorno precedente a quello fissato per la prima seduta del Consiglio, la circoscrizione o la lista regionale per la quale intende optare.
2. Il Presidente provvisorio, nella prima seduta del Consiglio, dà comunicazione delle opzioni di cui al comma 1 e proclama eletto per le circoscrizioni non optate il candidato della stessa lista che ha ottenuto, dopo l'ultimo degli eletti, il maggior numero di voti e per la lista regionale non optata il candidato che subentra secondo le disposizioni della legge elettorale."

CAPO II DEL PRESIDENTE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 6 Elezione del Presidente

1. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.
2. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente per l'elezione la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Art. 7 Elezione dei vice Presidenti e dei Segretari

1. Eletto il Presidente, il Consiglio procede all'elezione a scrutinio segreto dei due vice Presidenti e dei due Segretari con votazioni separate.
2. Per garantire la rappresentanza delle opposizioni, il Presidente sospende la seduta al fine di consentire ai gruppi di opposizione di raggiungere un'intesa, il cui esito è riferito al Presidente da un portavoce individuato dalle stesse opposizioni.
3. Ciascun consigliere scrive sulla scheda un solo nome.
4. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
5. In caso di elezione suppletiva, si procede con le modalità di cui ai commi 3 e 4.

Art. 8 Seggio elettorale

1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è effettuato in seduta dall'Ufficio provvisorio di Presidenza.
2. Lo spoglio delle schede per l'elezione dei vice Presidenti e dei Segretari è effettuato dal Presidente eletto coadiuvato dai due Segretari provvisori.

Art. 9 Revoca del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio può essere revocato mediante mozione motivata presentata e votata secondo le modalità di cui all'art. 151.

Art. 10
Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale e sovrintende all'attività di tutti i suoi Organi ed Uffici.
2. Convoca e presiede il Consiglio, ne apre e chiude la seduta, dirige e modera la discussione, assicura l'ordine e l'osservanza del Regolamento e organizza i lavori del Consiglio secondo il metodo della programmazione. Concede la facoltà di parlare, pone questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato.
3. Attesta l'avvenuta approvazione dei progetti di legge, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi.
4. Garantisce il buon andamento dei lavori delle Commissioni e le convoca nei casi previsti dal presente Regolamento.
5. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e sovrintende alle funzioni ad esso attribuite assicurando il buon andamento dell'amministrazione interna del Consiglio.
6. Convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo.
7. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, pone in essere le misure necessarie al fine di garantire la pubblicità delle sedute e l'informazione dei cittadini, anche mediante l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici.
8. Esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.
9. Le decisioni adottate dal Presidente sono soggette ad appello solo nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 11
Attribuzioni dei vice Presidenti

1. I vice Presidenti collaborano con il Presidente per il buon funzionamento degli Uffici del Consiglio e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
2. Fra i due vice Presidenti precede quello che nell'elezione alla carica ha riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
3. I vice Presidenti adempiono alle funzioni che vengono loro delegate dal Presidente.

Art. 12
Attribuzioni dei Segretari

1. I Segretari a turno assistono in modo continuativo ai lavori dell'Assemblea prendendo posto nel banco della Presidenza.
2. Essi sovrintendono alla redazione del processo verbale e ne danno lettura nella successiva seduta, se richiesta; tengono nota, secondo l'ordine, dei consiglieri che hanno chiesto la parola; fanno gli appelli, danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota, quando occorre, dei singoli voti, coadiuvano il Presidente nelle operazioni di scrutinio, verificano il testo dei progetti di legge e di quanto altro sia deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori secondo le disposizioni del Presidente.
3. In caso di necessità, il Presidente invita ad assumere temporaneamente le funzioni di segretario il consigliere più giovane d'età fra i presenti in Aula.

Art. 13
Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) provvede alle attività di informazione, di consultazione, di studio, di organizzazione utili per favorire lo svolgimento delle funzioni delle Commissioni e del Consiglio;
 - b) redige il progetto di bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio predisposti secondo le norme in materia di contabilità;
 - c) assegna annualmente gli obiettivi alle Direzioni e le risorse necessarie alla loro attuazione, in base agli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio;
 - d) prende atto della costituzione dei gruppi, assicura agli stessi la disponibilità di locali, risorse strumentali e finanziarie e delibera i relativi contributi, in conformità alla legge regionale;
 - e) assicura ad ogni consigliere il libero esercizio del suo mandato e ne tutela le prerogative, fatte salve le attribuzioni del Presidente in materia di osservanza del Regolamento;

- f) accerta la regolarità delle richieste di istituzione di Commissioni d'inchiesta presentate al Consiglio ai sensi dell'art. 146;
 - g) decide sugli eventuali reclami circa la costituzione dei gruppi e delle Commissioni;
 - h) in caso di morte, decadenza o dimissioni di un consigliere provvede alla sostituzione dello stesso con l'avente diritto, ferma restando la convalida;
 - i) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal Presidente ed esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi, dal Regolamento e dal Consiglio.
2. L'Ufficio di Presidenza adotta le deliberazioni a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
 3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il Presidente o il vice Presidente che lo sostituisce a norma dell'art. 11.

CAPO III DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 14

Composizione della Giunta per il Regolamento

1. La Giunta per il Regolamento è costituita con decreto del Presidente del Consiglio, ha carattere permanente ed è composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico, nominato dal rispettivo capogruppo, cui è attribuito un numero di voti proporzionato alla consistenza del gruppo di appartenenza.
2. [La Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio.]
3. L'ufficio di Presidenza della Giunta per il Regolamento è eletto secondo le procedure di cui all'articolo 30.
4. Le funzioni del Presidente, del vice Presidente e del Segretario sono regolate dall'art. 31.

Note all'art. 14:

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 25/3 del 09.04.2015](#), pubblicato nel BURA 6 maggio 2015, n. 16.

Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 25/3 del 09.04.2015](#), pubblicato nel BURA 6 maggio 2015, n. 16. Il testo originario era così formulato: «3. Il vice Presidente ed il Segretario sono eletti secondo le procedure di cui all'art. 30.».

La norma transitoria contenuta nell'art. 2, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 25/3 del 09.04.2015](#), pubblicato nel BURA 6 maggio 2015, n. 16, così dispone: «Entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente atto, il Presidente del Consiglio convoca la Giunta per il Regolamento per procedere alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Giunta nel rispetto delle previsioni normative di cui all'articolo 1.».

Art. 15

Attribuzioni

1. La Giunta per il Regolamento:
 - a) elabora le proposte relative al Regolamento;
 - b) esamina le proposte relative al Regolamento presentate dai consiglieri e riferisce al Consiglio sulle stesse;
 - c) esprime al Consiglio, per le definitive determinazioni, parere sulle questioni relative all'interpretazione del Regolamento che siano ad essa deferite dal Presidente del Consiglio o richieste dai singoli consiglieri;
 - d) dirime i conflitti di competenza tra le Commissioni.
2. La Giunta per il Regolamento, a maggioranza dei suoi componenti, può richiedere pareri al Collegio per le Garanzie statutarie secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. Se insorgono rilevanti controversie di interpretazione del Regolamento nel corso delle sedute delle Commissioni, il Presidente della Commissione informa il Presidente del Consiglio che decide sentita, se lo ritiene necessario, la Giunta per il Regolamento.
4. Se insorgono rilevanti controversie di interpretazione del Regolamento nel corso delle sedute del Consiglio, spetta al Presidente la decisione finale. Su richiesta avanzata da dieci consiglieri, il Presidente pone in votazione la sospensione dei lavori e l'invio della questione controversa alla Giunta per il Regolamento, che si riunisce immediatamente.

Art. 16

Approvazione e pubblicazione del Regolamento

1. Il Regolamento è approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente, per l'approvazione, la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
2. Nei dieci giorni successivi alla deliberazione, un terzo dei componenti del Consiglio può richiedere al Collegio per le Garanzie statutarie la valutazione di legittimità su tutto o parte del Regolamento. Il Collegio per le Garanzie statutarie si pronuncia entro un mese dalla richiesta; trascorso tale termine il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Le proposte di abrogazione o di modifica del Regolamento sono elaborate dalla Giunta per il Regolamento e discusse dal Consiglio secondo le norme di cui al Capo XI.

CAPO IV

CONVALIDA ED ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI. DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 17

Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità

1. Per i procedimenti previsti dal presente capo, la Conferenza dei capigruppo, nel rispetto dell'equilibrio tra i componenti appartenenti ai gruppi consiliari della maggioranza e dell'opposizione, si costituisce in Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità di seguito denominata Giunta per le elezioni.
2. La Giunta per le elezioni riferisce al Consiglio:
 - a) sulla regolarità delle operazioni elettorali;
 - b) sui titoli di ammissione dei consiglieri;
 - c) sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge;
 - d) sulla sussistenza del presupposto dell'insindacabilità.
3. La Giunta per le elezioni formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza dei consiglieri e le sottopone al Consiglio.
4. I provvedimenti definitivi sono adottati con deliberazione del Consiglio. Resta ferma la competenza esclusiva del Consiglio sulle deliberazioni in ordine alla sussistenza o meno del presupposto dell'insindacabilità.
5. La Giunta per le elezioni può richiedere pareri al Collegio per le Garanzie statutarie secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 18

Convalida ed annullamento

1. All'inizio di ogni Legislatura, subito dopo la sua costituzione, la Giunta per le elezioni verifica le condizioni di eleggibilità dei singoli consiglieri, previste dalla legge regionale, e propone al Consiglio la convalida di quei consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato la non sussistenza delle cause di ineleggibilità.
2. Qualora per un consigliere sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, la Giunta per le elezioni, sulla base degli elementi acquisiti, propone al Consiglio di non procedere alla convalida. La relativa deliberazione consiliare deve essere, nel giorno successivo, depositata presso la Segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione non sia stata convalidata.
3. La Giunta per le elezioni presenta le proprie proposte entro trenta giorni dalla sua costituzione. Il Consiglio delibera entro i successivi trenta giorni.

Art. 19

Decadenza per sopraggiunta causa di ineleggibilità

1. Qualora risulti alla Giunta per le elezioni che un consigliere, successivamente alle elezioni, sia venuto a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, essa ne riferisce al Consiglio entro trenta giorni, proponendo, sulla base degli elementi acquisiti, le conseguenti decisioni a norma di legge.
2. Il Consiglio delibera nei trenta giorni successivi.

3. La deliberazione è pubblicata e notificata, a norma dell'art. 18, comma 2, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Art. 20 Incompatibilità

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità col mandato consiliare, entro trenta giorni dalla proclamazione, i consiglieri sono tenuti a comunicare alla Giunta per le elezioni le cariche e gli uffici da essi ricoperti.
2. I consiglieri che nel corso del mandato vengono a trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dalla legge devono comunicare l'esistenza delle stesse alla Giunta per le elezioni entro trenta giorni dal verificarsi della causa.
3. Se la Giunta per le elezioni viene a conoscenza della sussistenza di condizioni di incompatibilità per un consigliere, ne delibera la contestazione all'interessato.
4. Se la Giunta per le elezioni ritiene che non siano sussistenti cause di incompatibilità ad essa denunciate, ne dà comunicazione al Consiglio, il quale, sentito un oratore a favore e uno contro, delibera se si debba procedere o meno alla contestazione.
5. La deliberazione di contestazione è notificata al consigliere entro cinque giorni a cura della Segreteria della Presidenza.
6. Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il consigliere interessato può presentare per iscritto alla Giunta per le elezioni le sue controdeduzioni.
7. Entro i dieci giorni successivi, il Consiglio delibera su relazione della Giunta per le elezioni.
8. Se il Consiglio ritiene che sussista la causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio invita immediatamente il consigliere ad optare, nel termine massimo di cinque giorni dalla comunicazione del Presidente, tra il mandato consiliare e l'incarico che ricopre.
9. L'opzione per il mandato consiliare è valida se accompagnata dalla dichiarazione di dimissioni dalla carica riconosciuta incompatibile e se vi è effettiva astensione dalle funzioni inerenti alla carica stessa; la dichiarazione di dimissioni è trasmessa dal Presidente del Consiglio all'ente o ufficio competenti ad accettarla.
10. Se il consigliere non provvede ad optare nel termine di cui al comma 8, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto nella prima seduta successiva alla scadenza del suddetto termine.
11. La deliberazione è pubblicata e notificata a norma dell'art. 18, comma 2.

Art. 21 Dimissioni

1. Se un consigliere presenta le proprie dimissioni, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione. Il Consiglio delibera sulle dimissioni nella prima seduta utile.
2. Se le dimissioni sono determinate da incompatibilità con altra carica per la quale il consigliere ha optato, il Consiglio ne prende atto.
3. In ogni altro caso, il Presidente ne pone in votazione l'accettazione; in caso di rigetto, se il consigliere insiste, il Consiglio ne prende atto.

Art. 22 Sostituzione

1. In caso di morte, di mancata convalida delle elezioni, di decadenza, di dimissioni, l'Ufficio di Presidenza proclama eletto il candidato che la Giunta per le elezioni ha accertato essere colui che ne ha diritto in base alla legge elettorale.
2. La sostituzione ha efficacia dal giorno successivo al verificarsi dell'evento, in caso di morte; negli altri casi, dal giorno successivo all'adozione da parte del Consiglio della relativa deliberazione.
3. Quando a seguito di una sentenza o di una decisione di un organo giurisdizionale si sia proceduto alla sostituzione di un consigliere, l'Ufficio di Presidenza provvede all'insediamento di chi ne ha diritto in conformità alla sentenza o alla decisione.
4. In ogni caso il Consiglio procede poi alla convalida a norma dell'art. 18.

CAPO V DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 23
Costituzione dei gruppi

1. Entro 20 giorni dalla proclamazione o dalla nomina, ciascun consigliere comunica per iscritto alla Presidenza del Consiglio regionale, l'adesione al gruppo consiliare del quale intende fare parte.
2. Ogni gruppo è costituito da almeno tre consiglieri, eletti in liste circoscrizionali che abbiano partecipato alle elezioni in almeno tre circoscrizioni regionali e corrispondente alla lista medesima. Tuttavia, all'inizio della Legislatura, e nella sua prima costituzione, un gruppo può essere composto da un numero di consiglieri inferiore, se unici eletti in liste circoscrizionali che abbiano partecipato alle elezioni in almeno tre circoscrizioni regionali e purché il gruppo sia corrispondente alla lista medesima.
3. [I consiglieri eletti nella lista regionale collegata al Presidente possono costituire un gruppo autonomo corrispondente alla lista regionale e formato da almeno tre consiglieri eletti nella lista regionale medesima.]
4. Se nel corso della consiliatura si sciolgono gruppi parlamentari corrispondenti a gruppi consiliari costituiti ai sensi del comma 2, almeno tre consiglieri appartenenti a tali gruppi consiliari possono costituire un nuovo gruppo, purché corrispondente ad altro gruppo presente in uno dei due rami del Parlamento italiano.
5. I gruppi costituiti ai sensi del comma 4, in caso di scioglimento dei gruppi parlamentari, si sciolgono.
6. I consiglieri, che non hanno comunicato l'adesione ad un gruppo ai sensi del comma 1, o che non possono costituire un gruppo ai sensi dei commi 2 e 4 o che revocano la propria adesione ad un gruppo senza aderire ad altro gruppo costituito, sono assegnati al Gruppo misto.
7. Ciascun gruppo procede alla nomina di un capogruppo e del suo vice, che svolge tutte le funzioni del capogruppo in caso di sua assenza o impedimento, e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio.
8. L'Ufficio di Presidenza assicura ai singoli gruppi, per l'assolvimento delle funzioni, la disponibilità di strutture e personale ed assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio.
9. Ciascun gruppo adotta, entro sei mesi dalla propria costituzione, un regolamento nel rispetto dei principi fissati dalle norme del presente Regolamento; il capogruppo trasmette copia del regolamento al Presidente del Consiglio.

Note all'art. 23:

L'art. 2, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 178/3 del 25.02.2014](#), pubblicato nel BURA 19 marzo 2014, n. 11, ha disposto: con la lettera a) l'abrogazione del comma 3; con la lettera b) l'introduzione, al comma 6, delle parole "ai sensi dei commi 2 e 4" in sostituzione delle originarie parole "ai sensi dei commi 2, 3 e 4".

Art. 24
Federazione dei gruppi

1. I singoli gruppi, al fine di conseguire obiettivi comuni, possono federarsi tra loro, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. La costituzione della federazione è rilevante ai fini dell'applicazione del presente Regolamento; in particolare, la federazione procede alla nomina di un proprio rappresentante in seno alla Conferenza dei capigruppo, che dispone di un numero di voti pari alla consistenza numerica della federazione stessa, dandone immediatamente comunicazione al Presidente del Consiglio e designa i propri rappresentanti nelle Commissioni, secondo le disposizioni di cui all'art. 28.
3. I singoli gruppi possono federarsi fra loro anche ai soli fini della partecipazione alle Commissioni.
4. La federazione adotta un proprio regolamento, secondo le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 23.
5. La federazione dei gruppi non comporta oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 25
Gruppo misto

1. I consiglieri assegnati al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Consiglio di formare, in seno ad esso, componenti politiche di maggioranza o di minoranza.
2. L'appartenenza del singolo consigliere alle componenti di maggioranza o minoranza è rilevante ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme relative alla composizione delle Commissioni consiliari e di quelle relative al rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranza.

3. I consiglieri assegnati al Gruppo misto eleggono un capogruppo; il vice capogruppo è eletto in seno alla componente a cui non appartiene il capogruppo, svolge le funzioni di vicario e partecipa con diritto di voto alla Conferenza dei capigruppo.
4. Se la composizione del Gruppo misto è tale per cui i consiglieri assegnati non raggiungono la maggioranza per eleggere il capogruppo, è nominato capogruppo il rappresentante più anziano di età; le funzioni di vicario sono svolte da un rappresentante eletto in seno alla componente cui non appartiene il capogruppo.
5. Le dotazioni finanziarie attribuite al gruppo misto sono ripartite in misura proporzionale tra le varie componenti.

Note all'art. 25:

I commi 3 e 4 sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 161/8 del 01.10.2013](#), pubblicato nel BURA 30 ottobre 2013, n. 39. Il testo originario dei predetti commi era così formulato:

"3. Le componenti di maggioranza e di minoranza eleggono ciascuna un proprio rappresentante. Il rappresentante della componente maggioritaria svolge la funzione di capogruppo. Il rappresentante della componente minoritaria svolge le funzioni di vicario e partecipa con diritto di voto alla Conferenza dei capigruppo.
4. Se le componenti di maggioranza e di minoranza sono composte di un numero pari di consiglieri è nominato capogruppo il rappresentante più anziano di età; le funzioni di vicario sono svolte da un rappresentante della componente cui non appartiene il capogruppo."

Art. 26

Conferenza dei capigruppo consiliari

1. La Conferenza dei capigruppo consiliari è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile, previa indicazione dell'ordine del giorno.
2. La Conferenza dei capigruppo, integrata dall'Ufficio di Presidenza e dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, si riunisce ogni tre mesi per approvare i programmi e il calendario di attività del Consiglio regionale e delle Commissioni ed esamina ogni altro argomento che il Presidente del Consiglio ritenga di porre in discussione.
3. Il Presidente della Giunta o un Assessore da lui delegato partecipa alla Conferenza integrata di cui al comma 2 senza diritto di voto.
4. La Conferenza dei capigruppo delibera a maggioranza dei voti rappresentati. Ciascun capogruppo dispone di un numero di voti pari alla consistenza del gruppo che rappresenta con esclusione del voto attribuito, se presenti, a ciascun componente l'Ufficio di Presidenza e ai Presidenti di Commissione. I rappresentanti del gruppo misto di cui all'art. 25 esprimono il proprio voto ciascuno per la componente politica di appartenenza.
5. Le funzioni di segretario della Conferenza, anche integrata, sono svolte dal dirigente del Servizio competente per materia.
6. Delle riunioni della Conferenza è redatto processo verbale che riporta gli argomenti trattati, le decisioni assunte, le votazioni e una sintesi della discussione con i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce ed è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dal funzionario estensore.
7. Alle riunioni della Conferenza, anche integrata, partecipano i Dirigenti delle strutture consiliari interessate per ragioni di servizio alle relative determinazioni.

Art. 27

Incompatibilità di incarichi

1. Gli incarichi [di capogruppo,] di componente l'Ufficio di Presidenza e di Presidente di Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, nonché della Commissione di vigilanza e di componente la Giunta regionale sono incompatibili tra loro.
 2. [Nel caso in cui il gruppo è composto da un unico consigliere, l'incarico di capogruppo è compatibile con uno solo degli altri incarichi di cui al comma 1.]
 3. L'incompatibilità di cui al comma 1 è rimossa nel termine di venti giorni dal suo insorgere; decorso tale termine il consigliere decade dall'incarico inizialmente rivestito.
-

Note all'art. 27:

Al comma 1, le parole "di capogruppo," sono state soppresse dall'art. 1, comma, 1, lett. a), del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012](#), pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale.

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 1, comma, 1, lett. b), del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012](#), pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale.

CAPO VI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI

Art. 28

Composizione e funzionamento delle Commissioni permanenti

1. Ciascun consigliere, esclusi il Presidente del Consiglio, il Presidente e i componenti della Giunta regionale, è assegnato almeno ad una, e a non più di quattro Commissioni permanenti.
2. Il gruppo, la federazione dei gruppi, nonché ciascuna componente del gruppo misto, designano i propri rappresentanti nelle Commissioni, dandone comunicazione immediata al Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle designazioni, assegna i consiglieri alle Commissioni ed emana i conseguenti decreti di composizione delle Commissioni. In caso di mancata designazione, provvede l'Ufficio di Presidenza; eventuali successivi decreti producono effetti a partire dalla prima convocazione della Commissione, successiva alla notifica dei decreti medesimi.
4. La composizione di ciascuna Commissione, per quanto possibile, deve rispecchiare la composizione del Consiglio ed in particolare la proporzione esistente tra maggioranza ed opposizione in seno ad esso.
5. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del capogruppo, integra la composizione di una o più Commissioni, nella misura strettamente necessaria ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 4.
6. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei voti rappresentati.
7. Al fine di garantire l'adozione del voto plurimo, a ciascun consigliere è attribuito un numero di voti proporzionato alla consistenza del gruppo, della federazione dei gruppi o della componente del gruppo misto di appartenenza.
8. Ciascun consigliere ha il diritto di farsi rappresentare da altro consigliere del medesimo gruppo o federazione di gruppi, già facente parte della stessa o di altre Commissioni, previa comunicazione al Presidente della Commissione. In caso di impedimento la comunicazione di sostituzione può essere effettuata dal gruppo di appartenenza. Nessun consigliere può ricevere più di una delega.
9. Il numero legale è presunto purché siano presenti almeno tre membri della Commissione. Ciascun consigliere, componente la Commissione, o il suo delegato, può chiedere la verifica. In tal caso il quorum si intende raggiunto se è presente la maggioranza assoluta dei voti assegnati.
10. Ogni consigliere può partecipare senza diritto di voto a sedute delle Commissioni alle quali non è assegnato.

Note all'art. 28:

Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 59/1 del 22.03.2016](#), pubblicato nel BURA 20 aprile 2016, n. 15. Vedi il [testo originario](#).

Art. 29

Competenza delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti sono in numero di cinque ed hanno competenza, rispettivamente, sulle seguenti materie:
 - a) I Commissione "Bilancio, Affari generali e istituzionali": Bilancio; Programmazione; Finanze; Demanio e Patrimonio; Cassa e Contabilità; Tributi; Organi della Regione; Personale ed Amministrazione regionale; Enti regionali; Enti locali e decentramento; Affari generali; Affari istituzionali;
 - b) II Commissione "Territorio, Ambiente e Infrastrutture": Lavori Pubblici; Protezione civile; Urbanistica; Ambiente; Parchi e Riserve; Risorse idriche e Difesa del

suolo; Trasporto e Produzione di Energia; Miniere e Risorse geotermiche; Inquinamento e Gestione dei rifiuti; Viabilità; Trasporti;

c) III Commissione "Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive": Agricoltura e Foreste; Zootecnia; Credito fondiario e agrario; Caccia e Pesca; Industria; Commercio; Artigianato; Professioni; Sostegno all'Innovazione per i Settori produttivi; Ricerca; Turismo;

d) IV Commissione "Commissione per le politiche europee, internazionali, per i Programmi della Commissione europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea": Politiche e cooperazione internazionali; Rapporti con l'Unione europea; Riforma Trattati dell'Unione europea; Recepimento produzione legislativa europea; Esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo; Esame del progetto di legge europea dello Stato e Partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea; Esame del progetto di legge europea regionale e monitoraggio sullo stato di attuazione della stessa; Pareri sulla conformità dei progetti di legge all'ordinamento europeo; Attuazione e promozione di politiche europee sulla base delle comunicazioni della Giunta e dei Direttori regionali; Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse europee; Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà delle proposte di atti europei;

e) V Commissione "Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro": Tutela della Salute; Alimentazione; Politiche sociali; Servizi sociali; Sicurezza sociale e del Lavoro; Previdenza; Istruzione scolastica e universitaria; Formazione professionale; Lavoro; Beni ed Attività culturali; Ordinamento della Comunicazione; Spettacolo; Sport; Pari Opportunità.

2. Le Commissioni svolgono le proprie funzioni in sede referente, consultiva, redigente e deliberante.

3. E' istituita, altresì, una Commissione di vigilanza a carattere permanente, nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, con le attribuzioni, funzioni e poteri di cui all'art. 147.

4. Le Commissioni attuano per le materie di propria competenza il monitoraggio delle politiche.

Note all'art. 29:

Il comma 1, già modificato dall'art. 1, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 137/8 del 21.12.2012](#), pubblicato nel BURA 30 gennaio 2013, n. 4 (vedi il [testo come modificato](#)), è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 178/3 del 25.02.2014](#), pubblicato nel BURA 19 marzo 2014, n. 11. Vedi il [testo originario](#).

Art. 30

Costituzione delle Commissioni permanenti

1. Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna Commissione permanente per l'elezione del Presidente, del vice Presidente e del Segretario.
2. Nella prima seduta, presiede il consigliere più anziano di età e funge da segretario il più giovane.
3. La Commissione procede con un'unica votazione a scrutinio segreto all'elezione del Presidente e del vice Presidente. Ciascun consigliere scrive sulla scheda un solo nome.
4. Sono eletti rispettivamente Presidente e vice Presidente, coloro che nell'ordine riportano il maggior numero di voti.
5. Con votazione separata si procede all'elezione del Segretario.
6. Dell'avvenuta costituzione delle Commissioni il Presidente del Consiglio dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

Art. 31

Funzioni del Presidente, del vice Presidente e del Segretario

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formulando l'ordine del giorno, ne presiede le sedute.
2. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di sopravvenuta incompatibilità, fino a quando la stessa non è rimossa nel termine di cui all'art. 27, comma 3.
3. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e sovrintende alla redazione del processo verbale.

Art. 32

Verbalizzazione e pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salva diversa determinazione del Presidente della Commissione, sentita la Commissione.
2. Delle sedute delle Commissioni è redatto un verbale nel quale sono riportati i nominativi degli intervenuti alla seduta, gli argomenti trattati, le decisioni assunte con l'esito delle votazioni e le dichiarazioni di voto, nonché i nomi di coloro che hanno partecipato alla discussione.
3. Il verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre una rettifica, o a chi intenda chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.
4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal consigliere segretario, dall'estensore e dal responsabile della segreteria della Commissione. Copia del verbale è inviata alla Conferenza dei capigruppo.

Note all'art. 32:

Il comma 2 è stato così sostituito dall'art. 2, comma, 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012](#), pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale. Il testo originario era così formulato: "2. Delle sedute delle Commissioni è redatto un verbale, nel quale si riportano gli argomenti trattati, le deliberazioni, le votazioni e una sintesi della discussione con i nomi di coloro che vi hanno partecipato."

Art. 33
Commissioni speciali

1. Il Consiglio, per l'esame di particolari affari, può istituire Commissioni speciali con deliberazione adottata a maggioranza assoluta. La Commissione è composta in proporzione alla consistenza dei gruppi, secondo le disposizioni stabilite per le Commissioni permanenti. Le Commissioni speciali non possono essere contemporaneamente in numero superiore a due.
2. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce le specifiche competenze della Commissione speciale, anche se in parte corrispondenti a quelle attribuite alle Commissioni permanenti. Per il tempo in cui opera la Commissione speciale, è sospesa la corrispondente competenza della Commissione permanente, limitatamente all'esame degli affari trattati dalla Commissione speciale medesima.
3. La deliberazione di cui al comma 1 fissa anche il termine della Commissione, che comunque non può eccedere quella della Legislatura.

Art. 34
Disciplina comune delle Commissioni

1. I lavori delle Commissioni permanenti, speciali e di inchiesta, nonché quelli della Commissione di vigilanza, sono svolti nel rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento.

**CAPO VII
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

Art. 35
Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio e ottobre, in caso di mancata convocazione dello stesso per oltre sei mesi.
2. Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria, secondo il calendario stabilito con le modalità di cui all'art. 39.
3. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria:
 - a) su richiesta del Presidente della Giunta;
 - b) su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, il Consiglio si riunisce nel termine massimo di dieci giorni e si applicano le disposizioni di cui all'art. 38.
5. Se il Presidente non convoca il Consiglio nel termine di cui al comma 4, la convocazione è disposta con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3.

Note all'art. 35:

Al comma 4 le parole "dieci giorni" sono state introdotte, in sostituzione delle originarie parole "una settimana", dall'art. 1, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 110/3 del 20.03.2012](#), pubblicato nel BURA 2 maggio 2012, n. 24.

Art. 36 Modalità di convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto, inviato, di norma per via telematica, a ciascun consigliere almeno sette giorni prima della seduta.
2. L'avviso di convocazione indica gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo e l'orario di inizio e di chiusura delle sedute; è pubblicato nell'albo del Consiglio regionale e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale nel termine di cui al comma 1.
3. Il Consiglio è altresì convocato con le stesse modalità di cui al comma 1 dal Presidente del Consiglio, in caso di particolare urgenza ed indipendentemente dal calendario, con avviso ai consiglieri inviato almeno quarantotto ore prima.

Art. 37 Durata delle sedute

1. La seduta del Consiglio regionale è unica per ogni giorno solare indipendentemente dagli orari stabiliti per lo svolgimento dei lavori.
2. L'orario di apertura delle sedute non può essere antecedente alle ore nove, e l'orario di chiusura non può essere successivo alle ore ventiquattro, salva la facoltà del Presidente di prorogare la seduta, sentita la Conferenza dei capigruppo.

Art. 38 Seduta straordinaria

1. La richiesta di convocazione straordinaria indica gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno ed è accompagnata da uno o più documenti, relativi agli argomenti di cui si chiede l'iscrizione, da porre in discussione in Aula. Nel corso della seduta possono, comunque, essere presentati altri documenti relativi agli argomenti in discussione entro un'ora dall'inizio dei lavori.
2. La seduta è riservata esclusivamente agli argomenti per i quali è richiesta la convocazione straordinaria, che non possono comunque riguardare progetti di legge, proposte di regolamento e di provvedimento amministrativo. [La convocazione di consigli straordinari su argomenti già discussi in Consiglio nei sei mesi precedenti è disposta dal Presidente sentita la Conferenza dei capigruppo.]
- 2 bis. La convocazione del Consiglio straordinario è disposta dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Capigruppo, che esamina la richiesta e verifica la correttezza formale ed il rilievo regionale dell'argomento proposto.
- 2 ter. Le sedute di Consiglio straordinario non possono essere svolte nei periodi di sospensione delle attività consiliari, salva diversa determinazione della Conferenza dei Capigruppo.
- 2 quater. Non possono essere svolti consigli straordinari su argomenti già discussi in Consiglio nei sei mesi precedenti, salva diversa determinazione della Conferenza dei Capigruppo.
3. I singoli documenti presentati sono illustrati da un relatore, per non più di quindici minuti. Sugli stessi possono intervenire, per non più di cinque minuti, un rappresentante per gruppo; per i gruppi che superano i cinque componenti possono intervenire due rappresentanti. I documenti sono posti ai voti singolarmente, senza facoltà di dichiarazione di voto.

Note all'art. 38:

Al comma 2, il secondo periodo è stato soppresso dall'art. 3, comma, 1, lett. a), del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012](#), pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale.

I commi 2 bis, 2 ter e 2 quater sono stati inseriti dall'art. 3, comma, 1, lett. b), del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012](#), pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale.

Art. 39 Organizzazione dei lavori del Consiglio

1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. Il Presidente convoca la Conferenza dei capigruppo integrata, per predisporre il calendario dei lavori del Consiglio e delle Commissioni. Il calendario dei lavori ha una durata dai quarantacinque ai novanta giorni.
3. Il calendario dei lavori determina l'ordine di priorità ed i tempi di discussione dei provvedimenti.
4. La Conferenza integrata discute sulla base di uno schema formato dal Presidente, tenendo presenti le richieste con le indicazioni in ordine di priorità avanzate dai Gruppi e dalla Giunta, nonché le eventuali segnalazioni di singoli consiglieri, pervenute tre giorni prima della data indicata per la riunione della Conferenza.
5. Il calendario contiene l'elenco degli argomenti con l'indicazione dell'ordine di priorità ai fini della trattazione da parte delle Commissioni e del Consiglio.
6. Un terzo degli argomenti inseriti è riservato alle proposte della minoranza.
7. Il calendario è approvato dalla Conferenza integrata a maggioranza dei tre quarti dei voti assegnati.
8. Il calendario è comunicato dal Presidente al Consiglio e diventa definitivo dopo la comunicazione.
9. Se in sede di Conferenza integrata non è raggiunta la maggioranza dei tre quarti, il Presidente convoca nuovamente la Conferenza integrata per la settimana successiva.
10. In caso di mancato accordo sul calendario, il Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo e l'Ufficio di Presidenza, tenendo conto delle segnalazioni di cui ai commi 4 e 6, formula il calendario dei lavori che comunica anticipatamente al Consiglio.

Art. 40

Sessione di bilancio

1. L'esame del progetto di legge di approvazione dei bilanci annuale e pluriennale della Regione, del progetto di legge finanziaria, dei progetti di legge ad essa collegati e degli altri documenti di politica economica regionale, ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione di bilancio che deve concludersi non oltre quarantacinque giorni dall'effettiva distribuzione degli atti alle Commissioni. La sessione termina con la votazione da parte del Consiglio dei progetti di legge.
2. La Conferenza dei capigruppo integrata organizza i lavori del Consiglio e delle Commissioni secondo le modalità di cui agli articoli da 107 a 114.

Art. 41

Modifiche al calendario

1. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Consiglio per inserirvi argomenti che, per disposizione di legge o di regolamento, devono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.
2. Il Consiglio può inoltre deliberare, al termine di ogni seduta, su proposta del Presidente o di tre consiglieri, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di iscrivere nuovi argomenti nel calendario, stabilendo, se necessario, di tenere sedute supplementari per la loro trattazione.
3. La deliberazione è adottata, sentiti un oratore a favore e uno contro per non più di dieci minuti ciascuno, a maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 42

Formazione dell'ordine del giorno

1. I progetti di legge o di regolamento ovvero le proposte di provvedimento amministrativo non possono essere iscritti all'ordine del giorno del Consiglio senza la relazione della competente Commissione, salvo che non sia scaduto il termine assegnato alla Commissione medesima.
2. L'ordine del giorno è formato dal Presidente in conformità alle priorità stabilite nel calendario dei lavori.
3. L'ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio è pubblicato nell'albo del Consiglio regionale e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale e inviato ai consiglieri ai sensi dell'art. 36.
4. Se la Conferenza dei capigruppo integrata non approva il calendario dei lavori, l'ordine del giorno è formato dal Presidente, sentiti i capigruppo.

Art. 43

Inversione dell'ordine del giorno

1. Nel corso della seduta ciascun consigliere può formulare proposta motivata di un diverso ordine di discussione di uno o più argomenti all'ordine del giorno.

2. La proposta, sentito un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno, è posta ai voti senza facoltà di dichiarazione di voto; la relativa decisione non può essere modificata nel corso della stessa seduta.

Art. 44

Argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. Salva diversa espressa disposizione del presente Regolamento, il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, può discutere e deliberare su provvedimenti non iscritti all'ordine del giorno, solo se accompagnati dalla relazione della Commissione.
2. La proposta può essere presentata all'inizio della seduta e comunque non oltre due ore effettive dall'inizio della seduta stessa.
3. La proposta, sentito un oratore a favore ed uno contro per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, è posta ai voti senza facoltà di dichiarazione di voto.

Art. 45

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Presidente provvede a far suonare l'Inno di Mameli in apertura di seduta. Se nel corso di una stessa giornata si svolgono più sedute di Consiglio, l'Inno è suonato solo in apertura della prima seduta.
2. Sul sito istituzionale del Consiglio regionale sono pubblicati il resoconto integrale, il processo verbale, le deliberazioni adottate e i documenti politici discussi nel corso della seduta.
3. Periodicamente è redatto l'ordine del giorno generale del Consiglio, pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale, che reca l'elenco degli argomenti pendenti dinanzi al Consiglio, già esaminati dalle Commissioni competenti, con l'indicazione della fase di esame.

Note all'art. 45:

Al comma 1, il terzo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 41/2 del 01.10.2015](#), pubblicato nel BURA 28 ottobre 2015, n. 40.

Art. 46

Seduta segreta

1. Il Consiglio può decidere di riunirsi in seduta segreta, su proposta del Presidente del Consiglio o su richiesta del Presidente della Giunta o di un quinto dei consiglieri, quando ricorrono gravi motivi riguardanti persone o il libero esercizio delle funzioni o altre ragioni di riservatezza.

Art. 47

Processo verbale

1. Delle sedute del Consiglio è redatto processo verbale, che riporta i nominativi degli intervenuti alla seduta, gli argomenti discussi, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto o di astensione, le decisioni assunte.
2. Il processo verbale, redatto da un funzionario della Segreteria del Consiglio, è sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere Segretario e riporta l'indicazione dell'estensore e del Dirigente competente.

Art. 48

Approvazione del processo verbale

1. All'inizio della seduta il Presidente, di norma, sottopone all'Assemblea l'approvazione del processo verbale della seduta precedente; a richiesta ne dispone la lettura. Quando non vi siano osservazioni il processo verbale si intende approvato.
2. Se è richiesta una votazione, questa ha luogo in forma palese.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non per fatto personale, per chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o per rilevare errori materiali.

Art. 49

Comunicazioni all'inizio delle sedute

1. Il Presidente, dopo l'approvazione del processo verbale di cui all'art. 48:
 - a) comunica le assenze giustificate di cui all'art. 50, comma 2;
 - b) annuncia le risposte della Giunta regionale alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta;
 - c) annuncia i progetti di legge e di regolamento, le proposte di provvedimenti amministrativi e i documenti politici presentati alla Presidenza;
 - d) dà notizia delle eventuali impugnazioni della Regione avverso le leggi dello Stato o di altre Regioni, di quelle del Governo avverso le leggi della Regione e dei relativi provvedimenti della Corte Costituzionale.

Art. 50
Obbligo di presenza

1. Ciascun consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni.
2. L'assenza del consigliere alle sedute è giustificata esclusivamente per i seguenti documentati motivi:
 - a) salute;
 - b) partecipazione, autorizzata dall'Ufficio di Presidenza, se consigliere, o dalla Giunta regionale, se componente della stessa, a convegni e manifestazioni strettamente connessi all'espletamento del mandato o per l'espletamento di incarichi formalmente attribuiti dall'Ufficio di Presidenza o dalla Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza;
 - c) motivi di forza maggiore accertati dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta, per quanto di competenza;
 - d) congedi parentali;
 - e) altri motivi previsti dalla legge.
3. Le assenze, con le relative motivazioni, sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'inizio dei lavori della seduta cui si riferiscono.
- 3-bis. Qualora dopo trenta minuti dall'inizio della seduta di una commissione un consigliere non sia presente né abbia presentato idonea giustificazione documentata, il consigliere verrà considerato assente, senza giustificato motivo, per l'intera seduta della commissione.
4. I consiglieri che sono impegnati fuori sede per incarico avuto con atto formale dalla Giunta o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sono scomputati, ai soli fini della verifica del numero legale, dal totale dei consiglieri assegnati.

Note all'art. 50:

Il comma 3-bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 41/2 del 01.10.2015](#), pubblicato nel BURA 28 ottobre 2015, n. 40.

Art. 51
Partecipazione alle sedute dei membri della Giunta

1. I componenti della Giunta regionale hanno l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio e, se invitati, a quelle delle Commissioni alle quali, comunque, hanno sempre diritto ad intervenire.
2. I componenti della Giunta regionale hanno diritto di parola, ogni volta che la richiedono, al fine di dare delucidazioni e chiarimenti circa l'oggetto in discussione a nome della Giunta.
3. I componenti della Giunta regionale non eletti hanno l'obbligo di intervenire alle sedute del Consiglio e, se invitati, delle Commissioni, senza diritto di voto. Hanno facoltà di intervento nelle discussioni afferenti materie di loro competenza, al pari e con le stesse modalità degli altri componenti della Giunta.
4. Nell'Aula del Consiglio sono riservati posti ai componenti della Giunta regionale.

**CAPO VIII
DELL'ORDINE DELLE SEDUTE**

Art. 52
Poteri di polizia

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine delle sedute spettano al Consiglio e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente il quale impartisce gli ordini necessari, avvalendosi anche dei Segretari.

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta; il Presidente adotta tutte le misure opportune per prevenire disordini sia nell'Aula che all'esterno della stessa.

Art. 53

Disciplina delle sedute

1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
2. Il consigliere richiamato all'ordine, se intende dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola al termine della seduta o anche subito a giudizio del Presidente; in seguito a tali spiegazioni il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, o, nei casi più gravi, indipendentemente da un precedente richiamo, o se un consigliere, non tenendo conto di un precedente richiamo, provoca tumulti o disordini nell'Aula o passa ad ingiurie, minacce o a vie di fatto, il Presidente può disporre l'esclusione del consigliere dall'Aula per il resto della seduta.
4. Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta.
5. In casi particolarmente gravi o se il consigliere si rifiuta di lasciare l'Aula, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, può adottare provvedimenti conseguenti, fino a disporre la censura con interdizione ai lavori consiliari fino a due sedute.
6. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate al Consiglio, e in nessun caso sono oggetto di discussione.

Art. 54

Tumulto in Aula

1. In caso di tumulto il Presidente sospende la seduta o, se lo ritiene opportuno, la toglie. In questo ultimo caso il Consiglio si intende convocato d'ufficio, con lo stesso ordine del giorno, il giorno seguente non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta.

Art. 55

Offese

1. Se nel corso di una discussione un consigliere è accusato di fatti che ledono la sua onorabilità può chiedere al Presidente di nominare un Comitato di tre consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.
2. Al Comitato può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni al Consiglio; il Consiglio ne prende atto senza dibattito né votazione.

Art. 56

Ammissione del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può introdursi nell'Aula del Consiglio.
2. Il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio in spazi debitamente ad esso riservati.
3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce con delibera le modalità di ammissione del pubblico.
4. Durante la seduta, le persone ammesse devono assistere in modo composto, in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
5. Non sono ammessi scambi di parola o altre comunicazioni dei consiglieri con il pubblico.
6. I commessi, su ordine del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque turbi l'ordine.
7. Il Presidente, in caso di disordini, può ordinare che siano sgombrati gli spazi riservati al pubblico.

CAPO IX

INIZIATIVA LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE. QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

Art. 57

Qualità della normazione

1. L'attività normativa è improntata ai seguenti principi:
 - a) chiarezza, semplicità e omogeneità dei testi normativi;

- b) rispetto delle regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi adottati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;
 - c) qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
 - d) semplificazione e riordino del sistema normativo;
 - e) controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali.
2. Il Presidente del Consiglio assicura, secondo le disposizioni del presente Regolamento e del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi, il rispetto dei principi e delle regole di cui al comma 1.

Art. 58

Iniziativa legislativa e regolamentare

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere, alla Giunta regionale, ai Consigli dei Comuni in numero non inferiore a cinque, ai Consigli delle Province, ai Consigli delle Comunità Montane in numero non inferiore a due, al Consiglio delle Autonomie locali e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.
2. L'iniziativa regolamentare appartiene a ciascun consigliere e alla Giunta regionale.
3. I competenti uffici del Consiglio regionale assicurano ai consiglieri l'adeguata assistenza tecnica necessaria alla redazione dei progetti di legge e di regolamento e delle rispettive relazioni di accompagnamento di cui all'art. 59, commi 2 e 3.

Art. 59

Presentazione dei progetti di legge e di regolamento

1. I progetti di legge e di regolamento sono presentati al Presidente del Consiglio.
2. I progetti di legge e di regolamento contengono, a pena di irricevibilità dichiarata dal Presidente del Consiglio, il testo redatto in articoli corredato da una relazione illustrativa che ne esplicita le finalità ed il contenuto.
3. I progetti di legge e di regolamento che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, indicano i mezzi per farvi fronte e sono corredati, di norma, da una relazione tecnico-finanziaria che dà conto dei metodi alla base della quantificazione degli oneri e delle modalità della loro copertura con le conseguenti variazioni di bilancio. La relazione tecnico-finanziaria è predisposta dalla struttura regionale competente.
4. Se i progetti di legge e di regolamento non indicano i mezzi per fare fronte alle nuove o maggiori spese ovvero alle minori entrate, il Presidente del Consiglio invita il proponente ad apportare entro il termine di trenta giorni le dovute integrazioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il progetto è dichiarato improcedibile dal Presidente del Consiglio.
- 4 bis. Se un progetto di legge o di regolamento modifica, integra, abroga, deroga o sospende disposizioni contenute in un testo unico senza l'espressa indicazione delle disposizioni medesime, il Presidente del Consiglio invita il proponente ad apportare entro il termine di trenta giorni le opportune correzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il progetto è dichiarato inammissibile dal Presidente del Consiglio.
5. Il Presidente, verificata la ricevibilità, ammissibilità e procedibilità dei progetti di legge e di regolamento, dà comunicazione al Consiglio della presentazione e dell'assegnazione degli stessi alla competente Commissione ai sensi dell'art. 61, comma 1, nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
6. Dopo la comunicazione in Consiglio ai sensi del comma 5, il testo dei progetti di legge e di regolamento, contrassegnati rispettivamente con numero progressivo, è messo a disposizione dei consiglieri presso la Segreteria del Consiglio, nonché con le procedure di cui all'art. 161.
7. I testi dei progetti di legge e di regolamento sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale.

Note all'art. 59:

Il comma 4 bis è stato inserito dall'art. 4, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012](#), pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale.

Al comma 5, le parole ", ammissibilità" sono state inserite dall'art. 4, comma 2, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012](#), pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale.

Art. 60

Urgenza

1. Su richiesta motivata di dieci consiglieri o della Giunta può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge e di regolamento, nonché dei progetti di legge di iniziativa popolare o degli Enti locali.
2. Il Consiglio regionale, alla fine della seduta nella quale è stata presentata la richiesta, delibera con procedimento palese, dopo aver ascoltato un oratore per gruppo per non più di tre minuti.
3. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti termini alla metà, nonché l'autorizzazione alla Commissione di riferire oralmente.

Art. 61

Assegnazione

1. Il Presidente del Consiglio assegna tempestivamente alle Commissioni competenti, permanenti o speciali, i progetti di legge, di regolamento, il programma di lavoro annuale della Commissione europea e le proposte di atti europei di cui all'articolo 115.
2. Se un progetto di legge o di regolamento concerne materie che attengono alla competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio lo assegna alla Commissione a competenza prevalente o a Commissioni riunite.

Note all'art. 61:

Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 137/8 del 21.12.2012](#), pubblicato nel BURA 30 gennaio 2013, n. 4. Il testo originario era così formulato: "1. Il Presidente del Consiglio assegna tempestivamente alle Commissioni competenti, permanenti o speciali, i progetti di legge e di regolamento."

Art. 62

Ritiro

1. Il Presidente della Giunta regionale e i consiglieri proponenti possono comunicare al Presidente del Consiglio regionale il ritiro di un progetto di legge o di regolamento di iniziativa, rispettivamente, della Giunta e degli stessi consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio regionale informa il Consiglio della comunicazione di cui al comma 1 nella prima seduta utile; il Consiglio ne prende atto ed il provvedimento è cancellato dall'ordine del giorno.
3. La comunicazione di cui al comma 1 può essere presentata fino a quando il relativo progetto di legge o di regolamento non sia stato esaminato dalla competente Commissione consiliare.
4. I titolari dell'iniziativa legislativa di cui all'art. 31, comma 2 dello Statuto non possono ritirare i progetti di legge presentati.

Art. 63

Temporanea improcedibilità dei progetti di legge e di regolamento respinti

1. I progetti di legge e di regolamento che riproducono sostanzialmente il contenuto di progetti respinti non possono essere assegnati alle competenti Commissioni se non siano trascorsi sei mesi dalla data di elezione.
2. Il Presidente del Consiglio regionale dispone la temporanea improcedibilità dei progetti di legge e di regolamento, ai sensi del comma 1.

Art. 64

Riassunzione dei progetti di legge e di regolamento

1. In caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale i progetti di legge e di regolamento di iniziativa della Giunta regionale e dei consiglieri decadono.
2. I progetti di legge e di regolamento di cui al comma 1, già esaminati nella precedente Legislatura e che siano presentati nello stesso testo entro sei mesi dall'inizio della nuova, possono essere riassunti ed esaminati secondo le procedure di cui ai commi 3 e 4.
3. Se i progetti di legge o di regolamento decaduti sono stati licenziati nella precedente Legislatura dalla Commissione competente in sede referente, gli stessi possono essere rimessi al Consiglio per l'esame, su

richiesta di un proponente e previa deliberazione del Consiglio, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

4. Se i progetti di legge o di regolamento decaduti non sono stati licenziati nella precedente Legislatura dalla Commissione competente in sede referente, la Commissione, su richiesta di un proponente e previa deliberazione, può acquisire ed utilizzare il materiale già prodotto.

Art. 65

Sospensione dei progetti di legge

1. In caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale il progetto di legge di iniziativa dei soggetti di cui all'art. 31, comma 2 dello Statuto è sospeso.
2. Dopo l'insediamento del nuovo Consiglio regionale e della Commissione consiliare competente, il progetto di legge di cui al comma 1 riprende l'iter nel medesimo stadio di esame nel quale era stato sospeso, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente Regolamento e dalla legge.

CAPO X

DELLE SEDUTE E DELLA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE

Art. 66

Convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente della Commissione convoca la Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, con le modalità di cui all'art. 36, formando l'ordine del giorno in conformità al calendario fissato ai sensi dell'art. 39.
2. L'avviso di convocazione è inviato altresì al proponente del progetto di legge inserito all'ordine del giorno, il quale può partecipare alla seduta senza diritto di voto, anche se non è componente della Commissione.
3. Se la Conferenza dei capigruppo integrata non approva il calendario, il Presidente della Commissione forma l'ordine del giorno sentito l'Ufficio di Presidenza della Commissione, tenendo conto delle segnalazioni di cui al comma 4 dell'art. 39.
4. [I provvedimenti sono comunque iscritti all'ordine del giorno entro trenta giorni dalla loro assegnazione.]
5. La Commissione non può essere convocata in giorni non previsti dal calendario, salvo quanto stabilito nel comma 8.
6. Nell'albo del Consiglio regionale e sul sito internet istituzionale del Consiglio, sono pubblicati l'ordine del giorno di ogni seduta di Commissione e l'ordine del giorno generale delle Commissioni regolarmente aggiornato.
7. Se il Presidente della Commissione è impedito o non provvede alla convocazione nei giorni stabiliti dal calendario dei lavori e per le materie in esso indicate, la Commissione è convocata dal vice Presidente.
8. Su richiesta del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio può autorizzare la convocazione della Commissione in giorni non compresi nel calendario, fissando, se occorre, l'ordine del giorno, e dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Note all'art. 66:

Il comma 4 è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012](#), pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale.

Art. 67

Formazione dell'ordine del giorno

1. Il Presidente della Commissione predispone periodicamente il programma degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, tenendo conto anche di quelli non compresi nel calendario di cui all'art. 39.
2. Per assicurare l'attuazione del calendario dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio può chiedere al Presidente della Commissione l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno. Se il Presidente della Commissione non provvede, il Presidente del Consiglio può convocare la Commissione fissandone l'ordine del giorno.

Art. 68

Attività della Commissione in sede referente, consultiva, redigente e deliberante

1. La Commissione si riunisce:

- a) in sede referente, per la predisposizione di una relazione istruttoria sugli argomenti di propria competenza, da presentare al Consiglio;
- b) in sede consultiva, per esprimere pareri su argomenti assegnati ad altre Commissioni;
- c) in sede redigente, per la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli dei progetti di legge o di regolamento;
- d) in sede deliberante, per la discussione generale, l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale dei progetti di regolamento.

Art. 69

Esame in sede referente

1. La Commissione in sede referente organizza i propri lavori secondo principi di efficacia, semplificazione ed economia procedurale.
2. Il Presidente della Commissione, tenendo conto della complessità dei provvedimenti e del calendario dei lavori, organizza i tempi della discussione dei provvedimenti. Gli emendamenti sono presentati nel corso dei lavori della Commissione. I tempi di discussione non possono essere inferiori a quelli stabiliti per la discussione ordinaria in Aula.
3. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione acquisisce gli elementi di conoscenza necessari per verificare la legittimità, la qualità e l'efficacia dei progetti di legge.
4. I progetti di legge sono preliminarmente illustrati dal proponente oppure dal Presidente della Commissione o da altro consigliere da lui delegato.
5. Dopo l'illustrazione, si svolge la discussione generale, con gli interventi dei consiglieri secondo le iscrizioni a parlare.
6. Al termine della discussione generale, è consentita la replica del relatore, per non più di 15 minuti e l'intervento del Presidente della Giunta o di un Assessore da lui delegato; all'esito, si passa all'esame dei singoli articoli e dei relativi emendamenti. Le votazioni sono svolte con procedimento palese.
- 6-bis. A seguito della votazione di cui al comma 6, i progetti di legge che istituiscono o modificano misure di aiuto sono trasmessi, previo parere della Commissione competente per le politiche europee, al Presidente del Consiglio che, ai fini della pre-notifica, li invia al Presidente della Giunta regionale. In attesa dell'esito della pre-notifica i termini di cui all'articolo 70 sono sospesi.
- 6-ter. Se l'esito della pre-notifica, di cui al comma 6-bis, è positivo la Commissione procede all'approvazione finale del testo. Se l'esito non è positivo la Commissione procede ad una nuova discussione al fine di verificare la possibilità di recepire le indicazioni della Commissione europea. Dal ricevimento dell'esito della pre-notifica riprendono a decorrere i termini di cui all'art. 70.
7. Nella discussione in Commissione non sono ammessi:
 - a) questioni pregiudiziali e sospensive;
 - b) ordini del giorno di non passaggio agli articoli;
 - c) altre richieste procedurali che impediscano alla Commissione di concludere l'esame con la relazione al Consiglio;
 - d) ordini del giorno di cui all'art. 100.
8. Quando sorge dissenso sull'interpretazione del Regolamento, il Presidente della Commissione è tenuto a informare il Presidente del Consiglio che decide, sentita, se lo ritiene necessario, la Giunta per il Regolamento.
9. Al termine dell'esame, la Commissione nomina un relatore incaricato di presentare al Consiglio una relazione scritta. E' ammessa, altresì, la presentazione di relazioni di minoranza. Nei casi di urgenza, il Consiglio può autorizzare la presentazione della relazione in forma orale.
10. Il testo del progetto di legge o regolamento approvato dalla Commissione è trasmesso dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio, nel termine di cui all'art. 70, unitamente alla relazione della Commissione che riporta:
 - a) i voti espressi dai singoli commissari;
 - b) l'esito della votazione;
 - c) l'indicazione degli eventuali relatori di maggioranza o di minoranza;
 - d) le indicazioni relative agli eventuali pareri di altre Commissioni o organismi;
 - e) lo svolgimento e gli esiti dell'istruttoria di cui al comma 3.

10-bis. I progetti di legge che istituiscono o modificano misure di aiuto soggetti a notifica alla Commissione europea contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

10-ter. I progetti di legge o di regolamento che subordinano l'accesso ad una attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE, sono trasmessi dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio regionale ai fini della notifica alla Commissione europea.

Note all'art. 69:

I commi 6-bis e 6-ter sono stati inseriti e i commi 10-bis e 10-ter sono stati aggiunti dall'art. 3, commi 1 e 2, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 137/8 del 21.12.2012](#), pubblicato nel BURA 30 gennaio 2013, n. 4.

Art. 70

Termini per la presentazione delle relazioni al Consiglio

1. Le relazioni delle Commissioni sono presentate al Presidente del Consiglio nel termine massimo di quarantacinque giorni dall'assegnazione.
2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di cui è stata dichiarata l'urgenza, ai sensi dell'art. 60.
- 2 bis. La Conferenza dei Capigruppo può disporre la sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 per i periodi di inattività, coincidenti con le festività natalizie, comunque non superiore a giorni quindici, ovvero coincidenti con le ferie estive o con periodi di sospensione dell'attività consiliare dovuta ad altre ragioni, secondo le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo.
3. Scaduti i termini fissati dai commi 1 e 2, il proponente o il Presidente del Consiglio possono chiedere l'iscrizione del progetto all'ordine del giorno della Commissione. Se entro il termine di trenta giorni dalla richiesta il progetto non è licenziato dalla Commissione, lo stesso, su richiesta del proponente o su iniziativa del Presidente del Consiglio, è iscritto senza relazione all'ordine del giorno del Consiglio; se risultano giacenti in commissione progetti identici o vertenti su materia identica, la commissione li esamina secondo le modalità di cui all'art. 78.
4. Il Presidente del Consiglio, su richiesta della Commissione, può fissare un termine ulteriore non superiore a quello assegnato e non prorogabile.
5. La relazione per la maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono distribuite almeno tre giorni lavorativi prima che si apra la discussione, tranne che, per motivi d'urgenza, il Consiglio autorizzi la relazione orale.
6. I progetti di legge di iniziativa popolare, trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione senza che su di essi la Commissione si sia pronunciata, sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, il quale decide entro i successivi dodici mesi.

Note all'art. 70:

Il comma 2 bis è stato inserito dall'art. 6, comma 1, lett. a), del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012](#), pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale.

Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. b), del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012](#), pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale. Il testo originario era così formulato: "3. Scaduti i termini fissati dai commi 1 e 2, il progetto su richiesta del proponente o del Presidente del Consiglio, è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio senza relazione."

Art. 71

Assistenza tecnico giuridica e legislativa

1. La struttura consiliare preposta all'assistenza tecnico - giuridica e legislativa assicura il supporto agli organi consiliari in ogni fase del procedimento legislativo.
2. Per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 69, la struttura di cui al comma 1 predispone, di norma, una scheda per l'istruttoria legislativa che esamina i seguenti aspetti:

- a) la necessità del provvedimento, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante ricorso a fonte diversa da quella proposta;
 - b) la conformità del provvedimento alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, tenendo conto delle indicazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale;
 - c) la coerenza della proposta con lo Statuto e i rapporti con l'ordinamento regionale;
 - d) la definizione degli obiettivi dell'intervento, la congruità dei mezzi individuati per conseguirli e l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina;
 - e) il rispetto dei principi sulla qualità della normazione di cui all'art. 57 con eventuale riformulazione del testo.
3. La scheda è trasmessa al Presidente della Commissione competente ed al proponente nonché, per via telematica, ai consiglieri regionali, di norma prima dell'esame del progetto di legge.
 4. La scheda può essere richiesta anche nel corso dell'esame del progetto di legge dalla Commissione o dal Presidente, il quale sospende l'esame fissando un congruo termine per la predisposizione della scheda medesima.
 5. La struttura di cui al comma 1 assicura la propria presenza in Commissione a supporto del Presidente per eventuali precisazioni riguardo alla scheda di cui al comma 2 nonché per l'esame degli emendamenti proposti. Se insorgono questioni di particolare complessità o sono proposti emendamenti, il Presidente stabilisce un congruo termine per le valutazioni del caso da parte della struttura.

Art. 72

Esame in sede consultiva

1. Le Commissioni esprimono pareri ad altre Commissioni se il Presidente del Consiglio lo stabilisce:
 - a) in sede di assegnazione;
 - b) su richiesta della Commissione competente per materia.
2. La Commissione esprime il parere nel termine di quindici giorni e, in caso di urgenza, nel termine di otto giorni, a decorrere dal giorno dell'assegnazione o della richiesta. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio. Decorso inutilmente il termine stabilito, la Commissione competente per il merito può proseguire nell'esame.
3. La Commissione delibera esprimendo parere favorevole o contrario, o favorevole con osservazioni.
4. Alla relazione della Commissione competente per il merito è allegato il parere espresso dalla Commissione consultata.

Art. 73

Pareri preventivi delle Commissioni sui provvedimenti della Giunta regionale

1. Nei casi in cui le Commissioni consiliari sono chiamate ad esprimere pareri in via preventiva o a pervenire ad intese sui provvedimenti della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale assegna la proposta di provvedimento alle Commissioni competenti per materia entro i quattro giorni successivi all'acquisizione della richiesta, salvo cause di forza maggiore, debitamente motivate, da esplicitare nella nota di assegnazione, di cui è tempestivamente informata la Presidenza della Giunta regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, può consentire la riunione di Commissioni consiliari nel periodo intercorrente tra la data di scioglimento del Consiglio e quella delle elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso in caso di provvedimenti della Giunta regionale di carattere urgente, da adottarsi entro termini perentori previsti da norme regionali, statali o comunitarie.
3. La Conferenza dei Capigruppo può disporre la sospensione dei termini per i periodi di inattività coincidenti con le festività natalizie, comunque non superiore a giorni quindici, ovvero coincidenti con le ferie estive o con periodi di sospensione dell'attività consiliare dovuta ad altre ragioni, secondo le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo, informandone tempestivamente la Presidenza della Giunta regionale.
4. L'esito del parere reso dalla Commissione consiliare è comunicato dalla Segreteria della Commissione stessa alla Segreteria della Giunta regionale, anche a mezzo fax, entro i due giorni non festivi successivi alla sua adozione e, comunque, entro il termine di scadenza previsti dalla legge.
5. Il testo integrale del parere, contenente il dispositivo e la motivazione, è trasmesso entro 5 giorni dall'adozione.

Note all'art. 73:

Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012](#), pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale. Il testo originario era così formulato: "3. La Conferenza dei capigruppo integrata può disporre la sospensione dei termini per i periodi di inattività coincidenti con le festività natalizie, con le ferie estive e con periodi di sospensione nell'attività consiliare dovuta ad altre ragioni, e comunque non superiori, rispettivamente, a giorni 15 e a giorni 40, informandone tempestivamente la Presidenza della Giunta regionale."

Art. 74

Parere di compatibilità finanziaria

1. I progetti di legge che comportano entrate, spese o minori entrate, sono assegnati contestualmente alla Commissione competente per materia in sede referente e alla Commissione competente in materia di bilancio in sede consultiva per il parere di compatibilità finanziaria.
2. La Commissione competente in materia di bilancio, anche sulla base della relazione tecnico-finanziaria allegata al progetto di legge di cui al comma 3 dell'art. 59, esprime un parere di compatibilità del progetto con il bilancio annuale e pluriennale della Regione. Il parere può essere favorevole, favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, ovvero sfavorevole.
3. La Commissione Bilancio valuta la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari, anche richiedendo, se necessario, ulteriori relazioni, dati ed informazioni alla struttura regionale competente.
4. Se la Commissione competente per materia introduce in un progetto di legge disposizioni che comportano nuove o maggiori entrate, nuove o maggiori spese, trasmette nuovamente il testo alla Commissione competente in materia di bilancio per il parere di competenza. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti dall'art. 72 per il rilascio del parere.
5. La Commissione competente per materia non può concludere l'esame dei progetti di legge senza avere preventivamente ricevuto il parere favorevole della Commissione Bilancio.
6. Il parere espresso dalla Commissione Bilancio è sempre allegato alla relazione predisposta per il Consiglio dalla Commissione competente per materia.
7. In ogni caso, se la Commissione bilancio ha espresso parere sfavorevole, il progetto di legge non può essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 75

Esame in sede redigente

1. Il Presidente del Consiglio può assegnare alla Commissione l'esame in sede redigente di un progetto di legge o regolamento, sentita la Conferenza dei capigruppo. Alla Commissione in sede redigente è rimessa la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge o regolamento. La votazione finale è riservata al Consiglio.
 2. Il Presidente può disporre l'assegnazione in sede redigente, dopo l'assegnazione in Commissione in sede referente, anche su richiesta della Commissione medesima, sentita la Conferenza dei capigruppo.
 3. L'assegnazione alla Commissione in sede redigente può essere disposta in qualsiasi momento dell'iter legislativo, ma in ogni caso prima di passare alla votazione finale in Consiglio.
 4. La Commissione in sede redigente, udito il relatore nominato dal Presidente della Commissione, procede alla discussione e approvazione del progetto secondo le norme sull'esame in sede referente.
 5. In qualsiasi momento la Giunta regionale, o un decimo dei componenti del Consiglio, possono chiedere di trasferire l'esame del progetto di legge o regolamento dalla sede redigente all'ordinaria sede referente.
 6. Il procedimento redigente non può essere adottato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alla legge europea regionale, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto ed alla legge finanziaria.
 7. Al termine dell'esame, la Commissione nomina un relatore incaricato di presentare al Consiglio una relazione scritta. E' ammessa, altresì, la presentazione di relazioni di minoranza. Nei casi di urgenza, il Consiglio può autorizzare la presentazione della relazione in forma orale.
 8. Il testo del progetto di legge o regolamento approvato dalla Commissione in sede redigente è trasmesso dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio, unitamente alla relazione della Commissione, secondo le modalità di cui al comma 10 dell'art. 69.
-

Note all'art. 75:

Il comma 6, già sostituito dall'art. 2, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 110/3 del 20.03.2012](#), pubblicato nel BURA 2 maggio 2012, n. 24, è stato così modificato dall'art. 4, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 137/8 del 21.12.2012](#), pubblicato nel BURA 30 gennaio 2013, n. 4. Il testo originario era così formulato: "6. Il procedimento redigente non può essere adottato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alle leggi di delega, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto ed alla legge finanziaria."

Art. 76

Esame in sede deliberante

1. Il Presidente del Consiglio può assegnare alla Commissione l'esame in sede deliberante di un progetto di regolamento, sentita la Conferenza dei capigruppo. Alla Commissione in sede deliberante è rimessa la discussione generale, l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale.
2. Il Presidente può disporre l'assegnazione in sede deliberante, dopo l'assegnazione in Commissione in sede referente o redigente, anche su richiesta della Commissione medesima, sentita la Conferenza dei capigruppo.
3. L'assegnazione alla Commissione in sede deliberante può essere disposta in qualsiasi momento dell'iter legislativo, ma in ogni caso prima di passare alla votazione finale in Commissione.
4. La Giunta regionale, o un decimo dei componenti del Consiglio, possono in qualsiasi momento chiedere di trasferire l'esame del progetto di regolamento dalla sede deliberante all'ordinaria sede referente o alla sede redigente.
5. La Commissione in sede deliberante, udito il relatore nominato dal Presidente della Commissione, procede alla discussione ed all'approvazione del progetto secondo le norme sull'esame in sede referente.
6. Il regolamento approvato dalla Commissione in sede deliberante è trasmesso dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio, unitamente alla relazione della Commissione che riporta:
 - a) i voti espressi dai singoli commissari;
 - b) l'esito della votazione;
 - c) l'indicazione di eventuali relazioni di minoranza;
 - d) le indicazioni relative agli eventuali pareri di altre Commissioni o organismi;
 - e) lo svolgimento e gli esiti dell'istruttoria di cui al comma 3 dell'art. 69.
7. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, comunica all'Assemblea l'approvazione dei regolamenti da parte delle Commissioni in sede deliberante.

Art. 77

Conflitti di competenza

1. Questioni di competenza sorte tra due o più Commissioni sono deferite al Presidente del Consiglio che le sottopone alla Giunta per il Regolamento per la decisione.

Art. 78

Abbinamento

1. Se ad una Commissione sono assegnati più progetti di legge o di regolamento, identici o vertenti su identica materia, l'esame deve essere abbinato.
2. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la Commissione delibera di scegliere un testo base per l'esame degli articoli ovvero di redigere un testo unificato.
3. In caso di progetti di legge o di regolamento connessi per materia, è in facoltà della Commissione disporre l'abbinamento degli stessi.

Art. 79

Seduta delle Commissioni riunite

1. La seduta delle Commissioni riunite è presieduta dal Presidente più anziano di età. Ciascun consigliere esprime i voti di cui è portatore nella Commissione a cui è assegnato; se un consigliere fa parte di più Commissioni i relativi voti sono sommati.
2. Due Commissioni possono deliberare in comune, previo accordo di entrambe.

Art. 80

Partecipazione alle sedute delle Commissioni e procedure di consultazione e informazione

1. Le Commissioni possono chiedere che siano fornite informazioni, in relazione ai progetti di legge o regolamento alle stesse assegnati, da parte degli amministratori di Enti, Aziende dipendenti e Società a partecipazione regionale e dei dirigenti della Regione e possono disporre l'audizione degli stessi, del Presidente della Giunta e degli Assessori, nell'ambito delle materie di propria competenza.
2. Le Commissioni possono consultare i rappresentanti degli Enti locali, del Consiglio delle autonomie locali e degli altri Enti pubblici, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e professionali o di altre formazioni sociali, in ordine ai provvedimenti assegnati alla propria competenza, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche.
3. Le Commissioni possono, altresì, chiedere all'Ufficio di Presidenza di avvalersi della collaborazione di esperti.
4. Nell'esame dei progetti di legge di iniziativa popolare, il Presidente della Commissione consiliare comunica tempestivamente la data in cui il progetto è discusso ai soggetti delegati a norma di legge che hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare il progetto di legge e presentare documenti e relazioni.

CAPO XI DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO

Art. 81

Iscrizione a parlare e modalità di intervento

1. I consiglieri che intendono prendere la parola nella discussione, devono iscriversi presso la Presidenza prima dell'inizio della trattazione dell'argomento e sono iscritti secondo l'ordine della presentazione della richiesta.
2. Il consigliere che sull'argomento intende dissociarsi dalla posizione del proprio gruppo, può sempre chiedere la parola per esprimere il suo dissenso.
3. E' consentito lo scambio di turno tra i consiglieri presenti dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza. Se un consigliere chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare. Nessuno può parlare se il Presidente non ne ha concessa la facoltà. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi.
4. Ciascun consigliere può parlare una sola volta nella stessa discussione tranne che: per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento, per l'ordine delle votazioni, per questioni pregiudiziali o sospensive e comunque per questioni incidentali.
5. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Consiglio su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono preventivamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se hanno ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a dieci minuti. Su di esse non si apre discussione.
6. I componenti della Giunta intervengono nella discussione in rappresentanza della Giunta stessa, ai sensi dell'art. 51, a meno che non dichiarino di intervenire per il proprio gruppo o a titolo personale; in tal caso la richiesta di iscrizione a parlare segue le modalità previste dai commi 1 e 2.

Art. 82

Durata degli interventi

1. La durata dei singoli interventi non può eccedere:
 - a) i dieci minuti per la discussione delle linee generali del provvedimento;
 - b) i cinque minuti per la discussione di ciascun articolo o per l'illustrazione di emendamenti.
2. Nessun intervento può essere interrotto per la sua continuazione ad altra seduta.

Art. 83

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si debba discutere, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba essere rinviata al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un consigliere prima che abbia inizio la discussione generale e da almeno dieci consiglieri quando la discussione generale è iniziata.
2. La questione è illustrata da un proponente per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. La questione è esaminata prima che inizi o continui la discussione generale che, comunque, non può proseguire prima che la questione sia stata respinta.

4. Possono prendere la parola, per non più di cinque minuti, un oratore a favore ed uno contro.
5. Chiusa la discussione, il Consiglio decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di illegittimità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.
6. In caso di concorso di più questioni sospensive con diversa scadenza, ha luogo un'unica discussione; il Consiglio decide con unica votazione sull'accoglimento della sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla sua scadenza.
7. Nel concorso di una questione sospensiva ed una pregiudiziale, è posta in votazione prima quest'ultima. Se è accolta, la sospensiva cade, se è respinta può essere votata la sospensiva.
8. Nelle votazioni di cui al presente articolo non sono consentite dichiarazioni di voto.
9. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

Art. 84

Questioni incidentali

1. Ciascun consigliere può proporre questioni incidentali fondate su espressi richiami al Regolamento, all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori o alla priorità delle votazioni, per un tempo non superiore ai cinque minuti; dette questioni hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
2. Il richiamo al Regolamento è formulato indicando la norma regolamentare che si assume essere violata ed il contenuto della violazione.
3. Sui richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Sulle questioni relative al richiamo al Regolamento, si applica l'art. 15; sulle altre questioni di cui al comma 1 decide il Presidente, salvo che questi chiami a decidere il Consiglio; in tal caso la votazione avviene con procedimento palese.

Art. 85

Brevi sospensioni dei lavori

1. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta, un capogruppo o tre consiglieri regionali, possono chiedere la sospensione della seduta quando insorgono questioni connesse alla discussione in corso che richiedano consultazioni tra i Gruppi. Il Presidente pone ai voti la richiesta fissando, se approvata, l'ora della ripresa dei lavori.

Art. 86

Aggiornamento dei lavori

1. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale, o dieci consiglieri possono avanzare richiesta motivata di aggiornamento dei lavori del Consiglio ad altra data.
2. Il Presidente, sentito un consigliere a favore ed uno contro, sottopone a votazione la richiesta, fissando, se approvata, il giorno e l'ora della ripresa dei lavori.
3. Non sono consentite dichiarazioni di voto.
4. Gli interventi non possono protrarsi oltre i tre minuti.

Art. 87

Restituzione provvedimenti alla competente Commissione consiliare

1. Il Presidente della Giunta regionale, il relatore, o dieci consiglieri possono avanzare richiesta motivata di restituzione di un provvedimento alla competente Commissione consiliare.
2. In assenza di osservazioni, la richiesta si intende approvata.
3. In caso contrario, il Presidente, sentito un consigliere a favore ed uno contro, sottopone a votazione la richiesta, senza facoltà di dichiarazioni di voto.
4. Gli interventi non possono superare i tre minuti.

Art. 88

Rinvio dei provvedimenti

1. Il Presidente della Giunta o dieci consiglieri possono avanzare richiesta motivata di rinvio alla successiva seduta dell'esame di uno o più provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

2. La richiesta, sentito un intervento a favore ed uno contro, è sottoposta a votazione senza facoltà di dichiarazioni di voto.
3. Gli interventi non possono superare i tre minuti.

Art. 89

Richiami del Presidente all'argomento e ai limiti della discussione

1. Il Presidente invita il consigliere che si allontani dall'argomento in discussione, ad attenersi.
2. Se il consigliere non ottempera all'invito, il Presidente gli toglie la parola.
3. Se il consigliere supera il limite di tempo stabilito, il Presidente gli toglie la parola, anche mediante l'ausilio di sistemi automatici.

Art. 90

Fatto personale

1. Se un consigliere ritiene che siano stati espressi giudizi negativi sulla propria condotta o che gli siano state attribuite opinioni diverse da quelle espresse, può chiedere la parola per fatto personale, indicandone l'oggetto al Presidente.
2. Il Presidente, se ritiene sussistente il fatto, può concedergli la parola subito o al termine della seduta, per non più di cinque minuti. Se il Presidente non concede la parola e il consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione.

Art. 91

Ordine degli interventi

1. L'esame in Consiglio ha inizio con la discussione generale.
2. La discussione generale consiste, di norma, negli interventi sulle linee generali del progetto da parte del relatore, o dei relatori di maggioranza e di minoranza, e del rappresentante della Giunta.
3. Se la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente a norma dell'art. 60, comma 3 e dell'art. 70, comma 5, la discussione generale ha inizio con l'intervento del relatore.
4. Se uno o più consiglieri ne fanno richiesta, dopo la relazione, segue la discussione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 81, comma 1.
5. Il Presidente, a conclusione della discussione generale, concede la parola al relatore ed al rappresentante della Giunta, per non più di venti minuti, senza possibilità di ulteriori interventi da parte degli oratori intervenuti o di altri consiglieri.

Art. 92

Chiusura anticipata della discussione generale

1. Se almeno dieci consiglieri chiedono la chiusura della discussione, il Presidente pone ai voti la richiesta; se vi è opposizione accorda la parola ad un oratore contro e ad uno a favore per non oltre tre minuti ciascuno.
2. La chiusura della discussione non può essere richiesta se non sono trascorse almeno due ore di effettivo dibattito dall'inizio della discussione stessa.

Art. 93

Ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli

1. Prima che si apra la discussione generale o nel corso di essa, dieci consiglieri possono presentare un ordine del giorno diretto ad impedire il passaggio all'esame degli articoli.
2. L'ordine del giorno è presentato per iscritto al Presidente ed è illustrato da uno dei proponenti per un tempo non eccedente i cinque minuti. In caso di chiusura anticipata della discussione generale ai sensi dell'art. 92, al proponente che non abbia potuto illustrare il proprio ordine del giorno è concessa la facoltà di svolgerlo per non più di cinque minuti.
3. L'ordine del giorno è votato al termine della discussione generale.
4. Se il Consiglio delibera il non passaggio agli articoli, il provvedimento si intende respinto ed è cancellato dall'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 94

Discussione degli articoli

1. Se non vi è opposizione a norma dell'art. 93, alla discussione generale segue quella dei singoli articoli. Questa verte sul testo predisposto dalla competente Commissione, salvo quanto previsto dall'art. 70, comma 3.
2. L'illustrazione degli emendamenti è svolta in occasione della discussione dell'articolo cui si riferiscono.

Art. 95
Proposta di stralcio

1. Su proposta del Presidente della competente Commissione o di dieci consiglieri, il Consiglio può deliberare che uno o più articoli o disposizioni contenuti in un progetto di legge o di regolamento siano da esso stralciati, quando siano suscettibili di costituire un'autonoma normativa.

Art. 96
Presentazione degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti

1. Articoli aggiuntivi ed emendamenti ai singoli articoli possono essere proposti da ciascun consigliere e dalla Giunta.
2. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti in Commissione, secondo le modalità di cui all'art. 69. Possono comunque essere presentati in Consiglio articoli aggiuntivi o emendamenti, ed anche quelli respinti in Commissione, purché giudicati ammissibili in Commissione, salvo quanto previsto nell'art. 110, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.
3. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono presentati, in formato cartaceo e a mezzo di posta elettronica, entro le ore 13.00 del terzo giorno lavorativo precedente a quello della seduta nella quale sono iscritti all'ordine del giorno i progetti di legge cui si riferiscono. Gli emendamenti a singoli emendamenti (subemendamenti) sono presentati almeno ventiquattro ore prima della seduta nella quale sono iscritti all'ordine del giorno i progetti di legge cui si riferiscono.
4. Se la discussione si svolge su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, ovvero se il Consiglio è convocato ai sensi del comma 3 dell'art. 36, gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti possono essere presentati anche nel corso della seduta, entro la fine della discussione generale. I subemendamenti sono presentati entro l'inizio della discussione sull'articolo cui si riferiscono.
5. Nei casi di cui al comma 3, copia degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi è messa a disposizione presso la struttura competente e di norma trasmessa ai consiglieri due giorni lavorativi prima della seduta; copia dei subemendamenti è distribuita ai consiglieri all'inizio della seduta di norma in via telematica.
6. Nei casi di cui al comma 4, a conclusione della discussione generale, il Presidente può sospendere la seduta per permettere l'esame e la distribuzione di copia degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati nel corso della stessa. I subemendamenti sono distribuiti prima della discussione sull'articolo cui si riferiscono; in tal caso, se lo ritiene necessario, il Presidente sospende la seduta.
- 6-bis. Qualora la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6 e dall'art. 99, ravvisi motivi di necessità ed urgenza di un'approvazione celere di un progetto di legge a contenuto monotematico dedicato dalla stessa presentato, ha facoltà di proporre, prima della votazione di ciascun articolo, gli emendamenti e/o i subemendamenti necessari ad esprimere l'orientamento finale del Governo regionale. Tali emendamenti e subemendamenti sono votati per primi e la loro approvazione fa decadere gli altri emendamenti presentati.
- 6-ter. Nel caso in cui la Giunta regionale si avvalga della deroga prevista al comma 6-bis, ne dà comunicazione formale alla Presidenza del Consiglio la quale interrompe immediatamente i lavori del Consiglio per convocare una Conferenza dei Capigruppo in cui un rappresentante del Governo regionale espone i motivi della necessità e dell'urgenza. All'esito, la Conferenza esprime parere di sostenibilità.
- 6-quater. Alla ripresa dei lavori consiliari il Presidente del Consiglio riferisce in merito agli esiti della Conferenza e, in caso di accoglimento della proposta dalla stessa, pone immediatamente al voto gli emendamenti ed i subemendamenti come indicato nei commi precedenti senza ulteriori discussioni sul punto.
- 6-quinquies. La deroga prevista dal comma 6-bis è esclusa in materia di Statuto, di Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale e di legge elettorale.
- 6-sexies. Per i progetti di legge in materia sanitaria e di politiche della salute, legge di bilancio e legge finanziaria, nel caso in cui il Governo regionale decida di avvalersi della facoltà di cui al comma 6-bis, ciascun consigliere regionale potrà comunque discutere almeno cinque tra gli emendamenti e i subemendamenti già presentati.

7. Il relatore e il rappresentante della Giunta esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.
8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i tre minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altri.
9. È sempre fatta salva la facoltà del Presidente di accettare, fino al momento della votazione, parziali e limitate riformulazioni di carattere formale di articoli aggiuntivi ed emendamenti, accettate dai consiglieri proponenti. In questo caso è posta ai voti solo la proposta riformulata, dopo averne dato lettura all'Aula.

Note all'art. 96:

I commi dal 6-bis al 6-sexies sono stati inseriti dall'art. 1, comma 2, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 41/2 del 01.10.2015](#), pubblicato nel BURA 28 ottobre 2015, n. 40.

Al comma 9 le parole ", dopo averne dato lettura all'Aula" sono state aggiunte dall'art. 1, comma 3, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 41/2 del 01.10.2015](#), pubblicato nel BURA 28 ottobre 2015, n. 40.

Art. 97

Emendamenti che comportano oneri finanziari

1. Articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti che importano maggiori spese o diminuzioni di entrate, presentati ai sensi del comma 3 dell'art. 96, sono corredati dalla relazione tecnica sulla copertura finanziaria, redatta dalla competente struttura del Consiglio regionale e sono trasmessi alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Commissione competente in materia di bilancio e programmazione è convocata in seduta straordinaria ed esprime il proprio parere entro l'inizio della seduta del Consiglio nella quale sono iscritti all'ordine del giorno i progetti di legge cui gli emendamenti si riferiscono.
3. Quando articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti presentati ai sensi del comma 4 dell'art. 96 importano maggiori spese o minori di entrate, il Consiglio è sospeso e la Commissione competente in materia di bilancio e programmazione è convocata d'ufficio in coincidenza con la sospensione della seduta del Consiglio; la Commissione esprime il proprio parere immediatamente e, ove il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, entro quarantotto ore. In tal caso, la seduta del Consiglio è aggiornata all'esito della trasmissione del parere.

Art. 98

Dichiarazioni di voto

1. Prima della votazione di un articolo o di un emendamento, è data facoltà a ciascun consigliere di dichiarare soltanto se favorevole o contrario oppure se si astiene dalla votazione.
2. Prima della votazione finale di un progetto di legge, un consigliere per ciascun gruppo e i rappresentanti delle componenti politiche di minoranza e di maggioranza del gruppo misto possono fare una dichiarazione di voto a nome del gruppo e delle rispettive componenti per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta altresì ai consiglieri che intendono dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio gruppo.

Art. 99

Votazione degli articoli e degli emendamenti

1. La votazione è effettuata sugli emendamenti proposti e poi sull'intero articolo. Il Presidente indica l'oggetto della votazione; in particolare per emendamenti e subemendamenti specifica il numero dell'articolo, il numero dell'emendamento e i relativi proponenti.
2. Quando sono presentati solamente emendamenti interamente soppressivi, si pone ai voti il mantenimento del testo che gli emendamenti intendono sopprimere.
3. Se sono presentati più emendamenti di diverso contenuto ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione nel seguente ordine: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli interamente sostitutivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. I subemendamenti sono votati prima dell'emendamento cui si riferiscono.

4. Se più emendamenti presentati ad uno stesso articolo da più consiglieri hanno contenuto identico o simile, il Presidente pone in votazione il primo in ordine di presentazione dichiarando assorbiti gli altri.
5. Se sono presentati una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre, dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi fino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto delle differenze tra gli emendamenti proposti e delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Se il Presidente ritiene opportuno consultare il Consiglio, questo decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 100

Ordini del giorno

1. Nel corso della discussione possono essere presentati e svolti, per non più di cinque minuti, ordini del giorno finalizzati a dare indicazioni per l'applicazione della legge in esame.
2. Gli ordini del giorno devono riferirsi a singoli articoli o alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione, senza dichiarazione di voto, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo e prima della votazione finale.
3. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducono emendamenti o articoli aggiuntivi respinti; in tal caso il Presidente li dichiara inammissibili.
4. Sugli ordini del giorno possono intervenire, per non più di tre minuti, un oratore a favore ed uno contro.

Art. 101

Dichiarazione di inammissibilità

1. Sull'ammissibilità di emendamenti, articoli aggiuntivi, subemendamenti e ordini del giorno decide il Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente dichiara inammissibili articoli aggiuntivi, emendamenti e sub emendamenti che:
 - a) recano la firma dei proponenti non leggibile;
 - b) risultano redatti in maniera non chiara;
 - c) risultano formulati in termini sconvenienti;
 - d) risultano puramente formali, ovvero che non cambiano il contenuto sostanziale della disposizione;
 - e) risultano non inerenti all'oggetto della discussione;
 - f) risultano manifestamente contrari ai principi costituzionali e statutari;
 - g) risultano in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello stesso procedimento legislativo;
 - h) comportano maggiori spese o minori entrate e non sono corredati dalla relazione tecnica sulla copertura finanziaria nei casi di cui al comma 1 dell'art. 97;
 - h bis) modificano, integrano, abrogano, derogano o sospendono disposizioni contenute in un testo unico senza l'espressa indicazione delle disposizioni medesime.
3. Se il consigliere insiste, il Presidente può consultare il Consiglio, che decide senza discussione.

Note all'art. 101:

Al comma 2, la lett. h bis) è stata aggiunta dall'art. 8, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012](#), pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale.

Art. 102

Dichiarazione di inammissibilità degli ordini del giorno

1. Il Presidente, motivandone le ragioni, ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno estranei all'oggetto della discussione, formulati in termini sconvenienti, redatti in maniera non chiara o recanti la firma dei proponenti non leggibile, ovvero in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.
2. Se il consigliere insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio, questo decide senza discussione.

Art. 103
Correzioni di forma

1. Prima della votazione finale del testo, i relatori, la Giunta o un consigliere possono proporre al Presidente correzioni di forma e le conseguenti modifiche. Se il Presidente accoglie le modifiche proposte, pone ai voti solo la proposta riformulata.
2. Il Presidente può essere autorizzato dal Consiglio al coordinamento formale del testo approvato, secondo i principi di cui all'art. 57.

Art. 104
Votazione finale

1. Dopo la votazione degli articoli e degli eventuali ordini del giorno, ha luogo la votazione finale del progetto di legge.
2. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo e non sono presentati articoli aggiuntivi, si procede direttamente, dopo la votazione degli emendamenti, alla votazione finale.

Art. 105
Promulgazione e pubblicazione delle leggi ed emanazione e pubblicazione dei regolamenti

1. Il Presidente del Consiglio regionale invia al Presidente della Giunta regionale, per la loro promulgazione, le leggi deliberate dal Consiglio e, per la loro emanazione, i regolamenti.
2. Il Presidente della Giunta regionale promulga le leggi entro il termine di venti giorni dalla trasmissione del testo deliberato, salvo che la legge regionale non preveda un termine diverso, e provvede all'immediata loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
3. Il regolamento è emanato dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato. I regolamenti sono pubblicati subito dopo l'emanazione ed entrano in vigore, salvo diversa ed espressa indicazione contenuta nel regolamento stesso, il giorno successivo a quello della pubblicazione.
4. Per la decorrenza dei termini di cui al presente articolo non si tiene conto delle domeniche ed di altri giorni festivi ufficialmente riconosciuti come da disposizioni di legge in vigore.
5. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale.

**CAPO XII
PROCEDURE SPECIALI**

**Sezione I
Revisione dello Statuto**

Art. 106
Revisione dello Statuto

1. I progetti di legge di revisione dello Statuto sono assegnati alla Commissione permanente o speciale competente in materia di affari istituzionali.
2. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
3. La legge di revisione dello statuto è sottoposta a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
4. La legge di revisione dello Statuto sottoposta a referendum popolare non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
5. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

**Sezione II
Dell'esame dei documenti di bilancio e di programmazione**

Art. 107
Documento di programmazione economico-finanziaria

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria è esaminato dalla Commissione competente in materia di bilancio.
2. Nel rispetto dei tempi stabiliti dallo Statuto l'esame del documento deve concludersi entro il termine fissato dalla Conferenza dei capigruppo integrata, che provvede anche a determinare il tempo riservato per la discussione a ciascun gruppo e alla Giunta in modo da assicurare, comunque, ai Gruppi di opposizione, tenendo conto anche delle componenti politiche del Gruppo Misto, una quota del cinquanta per cento. Qualora non si raggiunga un accordo unanime, provvede il Presidente del Consiglio, nel rispetto dei medesimi criteri.

Art. 108

Sessione di bilancio

1. Durante la sessione di bilancio, è sospesa ogni deliberazione del Consiglio su progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate previste nel bilancio pluriennale.
2. Nel rispetto dei limiti stabiliti dallo Statuto, la discussione in Aula è organizzata dalla Conferenza dei capigruppo integrata determinando il tempo riservato a ciascun gruppo e alla Giunta in modo da assicurare ai gruppi di opposizione, tenendo conto anche delle componenti politiche del Gruppo Misto, una quota del cinquanta per cento. Qualora non si raggiunga l'unanimità, provvede il Presidente del Consiglio nel rispetto dei medesimi criteri.
3. I tempi di discussione non possono essere inferiori a quelli stabiliti per la discussione ordinaria in Aula.

Art. 109

Programmazione dei lavori nel corso della sessione di bilancio

1. Il Presidente del Consiglio prima dell'assegnazione del progetto di legge finanziaria accerta che esso sia attinente al suo oggetto, come definito nella legislazione regionale vigente in materia di bilancio e contabilità; in caso di non attinenza, il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni non attinenti.
2. Il progetto di legge finanziaria è assegnato alla Commissione competente in materia di bilancio; il progetto di legge concernente il bilancio di previsione è assegnato per l'esame generale alla Commissione competente in materia di bilancio e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza e delle singole aree omogenee, alle Commissioni competenti per materia.
3. La fase di esame ha inizio con la definizione, da parte della Commissione competente in materia di bilancio, d'intesa con il Presidente del Consiglio, del programma delle audizioni, alle quali possono partecipare tutti i consiglieri regionali, previa comunicazione agli stessi secondo le modalità di cui all'art. 80. Presso la stessa Commissione ha, quindi, luogo l'illustrazione da parte dell'Assessore competente del progetto di legge finanziaria e del progetto di legge di bilancio.
4. Le altre Commissioni esaminano le parti di competenza del bilancio e concludono il proprio lavoro con l'approvazione di una relazione da trasmettere alla Commissione competente in materia di bilancio entro dieci giorni dalla conclusione delle audizioni, decorsi i quali la relazione si intende acquisita.
5. La Commissione competente in materia di bilancio avvia la discussione generale dei due provvedimenti e, una volta concluso l'esame di cui al comma 4, procede all'approvazione del progetto di legge finanziaria e del progetto di legge di bilancio e li trasmette al Consiglio regionale cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la trattazione dei provvedimenti in Aula.
6. Alla relazione generale della Commissione competente in materia di bilancio, che deve essere distribuita cinque giorni lavorativi prima della relativa seduta consiliare, sono allegate le relazioni delle altre Commissioni. Entro lo stesso termine, possono essere presentate al Consiglio relazioni di minoranza.
7. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame del progetto di legge finanziaria e del progetto di legge di bilancio partecipano gli Assessori competenti per materia.

Art. 110

Emendamenti al progetto di legge di bilancio

1. Gli emendamenti al progetto di legge di bilancio che propongono variazioni all'interno delle singole aree omogenee sono presentati nella Commissione competente per materia. Gli emendamenti approvati sono inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione competente in materia di bilancio.
2. Gli altri emendamenti sono presentati alla Commissione competente in materia di bilancio che li esamina, assieme agli emendamenti previsti nel comma 1, ai fini delle sue conclusioni per l'Assemblea. Qualora

essa non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma 1, ne esplicita le motivazioni nella sua relazione per l'Assemblea.

3. Gli emendamenti respinti in Commissione possono essere ripresentati in Consiglio su richiesta di almeno cinque consiglieri o tre capigruppo. I Presidenti delle Commissioni competenti per materia ed il Presidente della Commissione competente in materia di bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

Art. 111

Ordini del giorno relativi ai progetti di legge finanziaria e di bilancio

1. Gli ordini del giorno attinenti al progetto di legge di bilancio sono presentati e votati nelle Commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono. Gli ordini del giorno relativi al progetto di legge finanziaria sono presentati e votati nella Commissione competente in materia di bilancio.
2. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea e sono votati dopo l'approvazione dell'ultimo articolo del disegno di legge e prima della votazione finale.
3. Gli ordini del giorno approvati dalla Commissione competente per materia sono allegati alla relazione da trasmettere alla Commissione competente in materia di bilancio e, quindi, alla relazione da questa presentata all'Assemblea.
4. In Assemblea non è ammessa la presentazione di altri ordini del giorno salvo quelli attinenti all'indirizzo globale della politica finanziaria della Regione, i quali sono posti in votazione prima di tutti gli altri.

Art. 112

Progetti di legge collegati alla legge finanziaria

1. I progetti di legge collegati alla legge finanziaria sono assegnati alle Commissioni competenti per materia e sono esaminati nell'ambito della sessione di bilancio.
2. La votazione delle leggi collegate avviene immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio.

Art. 113

Assestamento, Rendiconto generale e Variazioni

1. I progetti di legge concernenti l'assestamento di bilancio, il rendiconto generale e le variazioni al bilancio della Regione sono assegnati alla Commissione competente in materia di bilancio e alle altre Commissioni per il parere di rispettiva competenza.
2. Ciascuna Commissione esamina le parti delle variazioni, del rendiconto generale e dell'assestamento che la riguardano e conclude con l'approvazione di una relazione da inviare alla Commissione competente in materia di bilancio che esamina i progetti di legge e approva la relazione generale; alla relazione generale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.
3. Per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno si osservano le disposizioni degli artt. 110 e 111.

Art. 114

Esercizio provvisorio

1. In caso di assoluta necessità, ove si rappresenti l'impossibilità di approvare il progetto di legge di bilancio nel termine indicato dallo Statuto, la Giunta regionale presenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, il progetto di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio.
2. Il progetto di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio è deliberato dal Consiglio secondo le procedure d'urgenza previste dal presente Regolamento.
3. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato per un periodo superiore a quello stabilito nello Statuto.

Sezione III

Della partecipazione alla formazione ed all'attuazione del diritto europeo

La rubrica è stata così sostituita dall'art. 5, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 137/8 del 21.12.2012](#), pubblicato nel BURA 30 gennaio 2013, n. 4. Il testo originario era così formulato: "Della sessione comunitaria".

Art. 115

Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo - verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. Il Presidente del Consiglio regionale assegna, ogni anno, alla Commissione competente per le politiche europee e alle altre Commissioni, il programma di lavoro annuale della Commissione europea e la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
2. Entro venticinque giorni dalla data di assegnazione, ciascuna Commissione esamina il programma di lavoro annuale della Commissione UE e individua le proposte di atti europei in ordine ai quali proporre osservazioni.
3. Le proposte delle Commissioni sono inviate, entro il termine di cui al comma 2, alla Commissione competente per le politiche europee.
4. La Commissione competente per le politiche europee, tenuto conto delle proposte di cui al comma 3 e di quelle eventualmente trasmesse dalla Giunta regionale nonché della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello europeo, approva una proposta di atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione ed all'attuazione dell'ordinamento europeo.
5. La proposta di cui al comma 4 è trasmessa, per l'approvazione, al Consiglio regionale.
6. La Commissione competente per le politiche europee esamina le osservazioni proposte da ciascun consigliere o dalla Giunta regionale sulle singole proposte di atti europei, individuati nell'atto di indirizzo.
7. La Commissione competente per le politiche europee, dopo l'esame di cui al comma 6 e previo parere della Commissione competente per materia e del CAL, espressi nei termini e con le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 117, adotta con risoluzione le osservazioni nei tempi previsti dalla legge e le trasmette al Presidente del Consiglio per l'invio al Governo per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
8. La Commissione competente per le politiche europee, tenuto conto del parere della Commissione competente per materia, si esprime con risoluzione sul rispetto da parte delle proposte degli atti europei dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e su ogni altro aspetto di interesse per l'Assemblea legislativa, nel rispetto dei tempi indicati dagli atti stessi.
9. La risoluzione di cui al comma 8 è trasmessa alla Giunta regionale, alle Camere del Parlamento e al Comitato delle Regioni nonché alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
10. Ai fini di cui ai commi 7 e 8 le proposte di atti europei sono assegnate contestualmente in sede consultiva alle Commissioni competenti per materia.
11. Ai fini di cui ai commi 7 e 8 le osservazioni alle proposte di atti europei sono presentate dai consiglieri e dalla Giunta regionale presso la Commissione competente per le politiche europee che le trasmette alle Commissioni competenti per materia.

Note all'art. 115:

Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 137/8 del 21.12.2012](#), pubblicato nel BURA 30 gennaio 2013, n. 4. Il testo originario era così formulato: "Art. 115 - Esame del disegno di legge comunitaria regionale. 1. Il disegno di legge comunitaria regionale è assegnato, per l'esame generale, alla Commissione competente in materia comunitaria e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni consiliari. 2. La Conferenza dei capigruppo integrata stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare, il termine previsto per la votazione finale del disegno di legge comunitaria regionale, decorso il quale i lavori dell'Assemblea, su deliberazione della maggioranza dei componenti, proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste. 3. Entro quindici giorni dall'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e nomina un relatore che può partecipare alle sedute della Commissione competente in materia comunitaria per riferire, anche oralmente, sull'esito dell'esame. 4. Le Commissioni possono proporre emendamenti alle parti di competenza; gli emendamenti si ritengono accolti dalla Commissione competente in materia comunitaria salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per

esigenze di coordinamento generale, esplicitandone le motivazioni nella relazione.

5. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame della parte di competenza nei termini di cui al comma 3, il relativo parere si intende acquisito e la Commissione competente in materia comunitaria procede nell'esame generale del disegno di legge.

6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la Commissione competente in materia comunitaria conclude l'esame del disegno di legge comunitaria regionale predisponendo una relazione generale per l'Assemblea a cui sono allegate le eventuali relazioni delle altre Commissioni; se la Commissione competente in materia comunitaria non conclude l'esame del disegno di legge entro il termine stabilito la discussione in Consiglio si apre sul testo presentato dalla Giunta regionale."

Art. 116

Esame del progetto di legge europea regionale - sessione europea

1. Il progetto di legge europea regionale è assegnato, per l'esame generale, alla Commissione competente per le politiche europee e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni consiliari.
 2. La Conferenza dei capigruppo integrata stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire la conclusione dell'esame del progetto di legge, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare, il termine previsto per la votazione finale del progetto di legge europea regionale, decorso il quale i lavori dell'Assemblea, su deliberazione della maggioranza dei componenti, proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste.
 3. Entro quindici giorni dall'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del progetto di legge di propria competenza e nomina un relatore che può partecipare alle sedute della Commissione competente per le politiche europee per riferire, anche oralmente, sull'esito dell'esame.
 4. Le Commissioni possono proporre emendamenti alle parti di competenza; gli emendamenti si ritengono accolti dalla Commissione competente per le politiche europee salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, esplicitandone le motivazioni nella relazione.
 5. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame della parte di competenza nei termini di cui al comma 3, il relativo parere si intende acquisito e la Commissione competente per le politiche europee procede all'esame generale del progetto di legge.
 6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la Commissione competente per le politiche europee conclude l'esame del progetto di legge europea regionale e predispose una relazione generale per l'Assemblea a cui sono allegate le eventuali relazioni delle altre Commissioni; se la Commissione competente per le politiche europee non conclude l'esame del progetto di legge entro il termine stabilito la discussione in Consiglio si apre sul testo presentato dalla Giunta regionale.
-

Note all'art. 116:

Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 137/8 del 21.12.2012](#), pubblicato nel BURA 30 gennaio 2013, n. 4. Il testo originario era così formulato: "Art. 116 - Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario. 1. Ogni anno è assegnato alla Commissione competente in materia comunitaria e alle altre Commissioni per il parere di loro competenza, il programma legislativo annuale della Commissione europea. Unitamente al programma legislativo è altresì trasmessa la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario. 2. Entro venticinque giorni dalla data di assegnazione, ciascuna Commissione esprime parere sul programma legislativo relativamente alle parti di competenza e individua indirizzi per il miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e lo invia alla Commissione competente in materia comunitaria per la relazione finale. 3. L'esame in Commissione competente in materia comunitaria si conclude con l'approvazione di una relazione che formula, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2, le proprie osservazioni sui documenti di cui al comma 1; la relazione è inviata al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta. 4. La Commissione competente in materia comunitaria approva le osservazioni su singoli progetti e atti comunitari, fra quelli inviati al Consiglio dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome proposte da ciascun consigliere, ovvero dal Presidente della Giunta o dall'Assessore competente per le politiche comunitarie, finalizzate alla partecipazione della Regione alla formazione della posizione italiana secondo le disposizioni della legge regionale. I singoli progetti e atti comunitari sono assegnati contestualmente in sede consultiva alle altre Commissioni che esprimono il loro parere per le materie di competenza nel termine di sette giorni dall'assegnazione. 5. La Commissione competente in materia comunitaria, tenuto conto dei pareri delle altre Commissioni, approva le osservazioni nei tempi previsti dalla legge e le trasmette al Consiglio per l'approvazione finale e per l'invio al Governo per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome."

Sezione IV

Rapporti con il Consiglio delle Autonomie locali, il Collegio delle Garanzie statutarie e il Comitato per la legislazione

Art. 117

Pareri del Consiglio delle Autonomie locali

1. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari competenti, assegna al Consiglio delle autonomie locali, per l'espressione del parere obbligatorio, i progetti di legge, di regolamento e ogni altro atto, nei casi previsti dalla [Costituzione](#), dallo [Statuto](#) e dalle leggi statali e regionali.
2. Il CAL esprime il proprio parere nel termine di 20 giorni dall'assegnazione, salvo diverso termine previsto da leggi statali e regionali; decorso inutilmente tale termine il Consiglio regionale può comunque provvedere.
3. Fino allo scadere del termine di cui al comma 2, la Commissione consiliare referente non può presentare la relazione.
4. La Commissione consiliare referente si pronuncia espressamente sui pareri del CAL; le valutazioni della Commissione sono riportate nella relazione di competenza cui è allegato il parere del CAL.
5. In caso di parere negativo o condizionato del CAL in materia di conferimento di funzioni amministrative e di riparto di competenze tra Regione ed Enti Locali, il Consiglio regionale può procedere, rispettivamente, all'approvazione dell'atto, o alla sua approvazione senza l'accoglimento delle modifiche, a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 trovano applicazione anche nei casi di assegnazione di un progetto di legge e di regolamento alla Commissione consiliare competente in sede redigente ai sensi dell'articolo 75.
7. In caso di assegnazione di un progetto di regolamento alla Commissione consiliare competente in sede deliberante ai sensi dell'articolo 76, la Commissione consiliare procede secondo le modalità di cui al comma 2. Nei casi di cui al comma 5, la Commissione consiliare competente in sede deliberante si esprime a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.
8. Ai fini della partecipazione della Regione alla fase ascendente di formazione del diritto europeo, il CAL esprime, nei casi previsti dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali, il proprio parere nel termine di 10 giorni dall'assegnazione allo stesso della proposta di atto europeo da parte del Presidente del Consiglio regionale.
9. La Commissione competente per le politiche europee opera in costante raccordo con il CAL ai fini della fase ascendente; fino allo scadere del termine di cui al comma 8, la Commissione competente per le politiche europee non può approvare la risoluzione di cui all'art. 115. Decorso tale termine la Commissione può comunque provvedere. La Commissione consiliare competente per le politiche europee si pronuncia espressamente sui pareri del CAL; le valutazioni della Commissione sono riportate nella risoluzione; la Commissione può procedere al non accoglimento delle osservazioni del CAL.
10. Il Presidente del Consiglio regionale di propria iniziativa o su richiesta della Commissione consiliare competente o di un quarto dei Consiglieri, per motivi di urgenza, può ridurre ad un terzo i termini previsti dal presente articolo.
11. Il Presidente del Consiglio regionale su istanza di un quarto dei Consiglieri richiede il parere al CAL nei casi in cui il Consiglio regionale ritiene opportuna una preventiva consultazione degli Enti locali; il parere è trasmesso al Presidente del Consiglio dal Presidente del CAL nel termine di 20 giorni dalla richiesta, o nel termine più ampio assegnato.

Note all'art. 117:

Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 137/8 del 21.12.2012](#), pubblicato nel BURA 30 gennaio 2013, n. 4. Il testo originario era così formulato: "Art. 117 - Pareri del Consiglio delle Autonomie locali. 1. Il Presidente del Consiglio regionale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni Consiliari competenti, assegna al Consiglio delle Autonomie locali (CAL) per l'espressione del parere obbligatorio:

- a) i progetti di legge e di regolamento che attengono a materie riguardanti gli Enti locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed Enti locali;
- b) il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale e gli atti di proposta dei documenti economico finanziari;
- c) gli atti relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'[art. 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#): "Disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#)";
d) ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali;
e) gli atti relativi alle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi, ai sensi dell'art. 4, comma 3 dello Statuto, ai fini della formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione, nonché della esecuzione ed attuazione degli atti comunitari e dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

2. Nei casi in cui il Consiglio regionale ritiene opportuna una preventiva consultazione degli Enti locali, la richiesta di parere al CAL è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, su richiesta della Commissione consiliare competente o di almeno dieci consiglieri.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni dalla richiesta nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e del comma 2, e nel termine di venti giorni nel caso di cui al comma 1, lettera e), e lo invia all'Ufficio di Presidenza, che lo trasmette alla Giunta regionale o alle Commissioni consiliari competenti.
4. Fino allo scadere del termine di cui al comma 3, la Commissione consiliare referente non può presentare la relazione di cui all'art. 69.

Decorso tale termine il Consiglio può comunque provvedere.

5. La Commissione consiliare competente si pronuncia espressamente sui pareri del CAL.
6. Le valutazioni della Commissione sono necessariamente contenute nella relazione di competenza, cui il parere del CAL deve essere allegato, e riferite all'Aula.
7. In caso di parere negativo o condizionato del CAL, il Consiglio può procedere, rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento delle modifiche a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
8. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta della Commissione competente o di dieci consiglieri, per motivi di urgenza, può ridurre ad un terzo i termini previsti dal comma 3."

Art. 118 Informazioni al CAL

1. Il Presidente del Consiglio, contestualmente all'avvio delle relative procedure, trasmette al CAL gli atti e le informazioni necessari all'esercizio delle seguenti funzioni del CAL:
 - a) [valutazione della relazione che accompagna il rendiconto consuntivo;]
 - b) presentazione di osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli Enti locali;
 - c) nomina e designazione dei rappresentanti del sistema degli Enti locali nei casi previsti dalla legge regionale;
 - d) indicazione al Consiglio regionale di uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le Garanzie statutarie ed eventuale ricorso al Collegio per l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con lo Statuto stesso, di leggi e provvedimenti riguardanti gli Enti locali.

Note all'art. 118:

La lett. a) è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 137/8 del 21.12.2012](#), pubblicato nel BURA 30 gennaio 2013, n. 4.

Art. 119 Verifica di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative da parte del Collegio per le Garanzie statutarie

1. La richiesta di parere sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative è presentata per il tramite del Presidente del Consiglio al Presidente del Collegio delle Garanzie statutarie entro sette giorni dalla pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
2. La richiesta di cui al comma 1 indica:
 - a) le disposizioni della deliberazione legislativa che si ritengono contrarie alle norme statutarie;
 - b) le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate;
 - c) i motivi della richiesta di parere.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio sospende la trasmissione, per la promulgazione, della deliberazione legislativa al Presidente della Giunta regionale.
4. Il Collegio trasmette il parere al Presidente del Consiglio ed ai richiedenti nel termine di cui alla legge regionale istitutiva.
5. Trascorso il termine di cui al comma 4 senza che il Collegio abbia trasmesso il parere o se il Collegio si esprime dichiarando la conformità allo Statuto dell'atto esaminato, il Presidente del Consiglio trasmette, per la promulgazione, la delibera legislativa al Presidente della Giunta regionale.

6. Se il Collegio ritiene non conforme allo Statuto una deliberazione legislativa, il Consiglio regionale nella prima seduta utile riesamina l'atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto del giudizio di non conformità statutaria, sulla base del parere del Collegio ed esprime voto finale sull'intero atto.
7. Nella seduta di cui al comma 6 il Consiglio:
 - a) se lo ritiene, modifica gli articoli oggetto di eventuali rilievi;
 - b) se non intende adeguarsi, sulle corrispondenti parti della deliberazione, delibera a maggioranza assoluta.
8. Nel corso della discussione, possono essere ascoltati per non più di cinque minuti il relatore della proposta e, per tre minuti, anche per dichiarazione di voto, un rappresentante della Giunta regionale e di ogni gruppo. Possono essere presentati solo emendamenti o proposte di modifica direttamente connessi alle parti in discussione.

Art. 120

Interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli Organi della Regione

1. La richiesta di parere sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli Organi della Regione contiene:
 - a) l'indicazione dell'atto o del comportamento contestato;
 - b) le norme dello Statuto che disciplinano l'attribuzione che si assume violata;
 - c) i motivi della richiesta di parere.
2. La richiesta di parere di cui al comma 1 è trasmessa immediatamente e contestualmente da parte del richiedente, sia al Presidente del Collegio, sia all'Organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato.
3. Nei quindici giorni successivi l'Organo che ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato, trasmette al Presidente del Collegio e al richiedente le proprie osservazioni in merito ai contenuti della richiesta di parere.
4. Il Collegio può convocare innanzi a sé i soggetti in conflitto, al fine di ottenere ulteriori elementi di giudizio.

Art. 121

Comitato per la Legislazione

1. Il Comitato per la legislazione è composto da sei consiglieri, di cui tre designati dai Gruppi di maggioranza e tre dai Gruppi di minoranza, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e della minoranza.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle designazioni di cui al comma 1, procede alla costituzione del Comitato.
3. Le designazioni della maggioranza e della minoranza contengono, rispettivamente, l'indicazione del Presidente e del vice Presidente.
4. In caso di mancata designazione, entro venti giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio provvede alla costituzione del Comitato ed alla nomina del Presidente e del vice Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza.
5. Il Comitato opera per assicurare il miglioramento della qualità della normazione e per consentire l'esercizio della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali. A tal fine:
 - a) formula proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;
 - b) formula proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori sui quali intervenire mediante legge di abrogazione generale di leggi o regolamenti tacitamente abrogati o altrimenti privi di efficacia o leggi di riordino o di manutenzione dell'ordinamento regionale;
 - c) esprime parere sui progetti di testi unici regionali, di legge di abrogazione generale, di legge di riordino o di manutenzione dell'ordinamento regionale, con riferimento all'efficacia degli stessi in funzione della semplificazione, riordino e riduzione della normativa vigente, e propone a tal fine gli eventuali emendamenti che ritiene opportuni;
 - d) sulla base dei dati risultanti dal rapporto annuale sulla normazione, assume le iniziative volte a garantirne la più ampia diffusione anche mediante momenti di studio e di approfondimento;
 - e) formula proposte per l'inserimento nei progetti di legge di clausole valutative;
 - f) esprime pareri alle commissioni in merito alla formulazione delle clausole valutative e di altre norme di rendicontazione contenute nei progetti di legge;

- g) verifica il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative in vigore, esamina i contenuti delle relazioni inviate in ottemperanza a tali norme e comunica gli esiti dell'esame svolto alle Commissioni permanenti competenti;
 - h) promuove lo svolgimento di missioni valutative da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza;
 - i) attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali e dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici.
6. Il Comitato si avvale della collaborazione delle strutture consiliari preposte rispettivamente all'assistenza tecnico giuridica e legislativa per lo svolgimento delle attività previste alle lettere a), b), c), d) del comma 5 ed al monitoraggio e all'analisi degli effetti delle politiche pubbliche per lo svolgimento delle attività previste alle lettere e), f), g), h) ed i) del comma 5.
7. Le proposte ed i pareri di cui al comma 5 sono indirizzati al Presidente del Consiglio regionale. Il parere di cui alla lettera c) del comma 5 è trasmesso dal Comitato per la legislazione alla commissione competente per materia entro 30 giorni dall'assegnazione del progetto.

Note all'art. 121:

I commi 5, 6 e 7 sono stati così sostituiti con regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 99/1 del 29.11.2011](#), pubblicato nel BURA 16 dicembre 2011, n. 75. Il testo originario dei predetti commi era così formulato:

- "5. Il Comitato svolge le seguenti attività:
- a) formula proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;
 - b) formula proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori sui quali intervenire mediante legge di abrogazione generale di leggi o regolamenti tacitamente abrogati o altrimenti privi di efficacia;
 - c) formula proposte per la previsione e l'inserimento nei progetti di legge di clausole valutative;
 - d) esprime parere sui progetti di testi unici regionali, con riferimento all'efficacia degli stessi in funzione della semplificazione e riordino della normativa vigente, e propone a tal fine gli eventuali emendamenti che ritiene opportuni.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, il Comitato si avvale della collaborazione degli uffici del Consiglio preposti all'assistenza tecnico giuridica e legislativa.
7. Le proposte di cui alle lettere a), b) e c) e i pareri di cui alla lettera d) del comma 5 sono indirizzate al Presidente del Consiglio regionale."

Al comma 7, la frase "Il parere... del progetto." è stata aggiunta dall'art. 9, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012](#), pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale.

Sezione V

Iniziativa ed esame dei provvedimenti amministrativi

Art. 122

Presentazione ed assegnazione delle proposte di provvedimenti amministrativi

1. Salvo diversa previsione di legge o regolamento, l'iniziativa dei provvedimenti amministrativi è di competenza della Giunta regionale.
2. Le proposte di provvedimenti amministrativi sono presentate al Presidente del Consiglio, che le assegna alle Commissioni competenti ai sensi dell'art. 61.
3. Il testo delle proposte di provvedimenti amministrativi, contrassegnati rispettivamente con numero progressivo, dopo l'annuncio in Consiglio, è messo a disposizione dei consiglieri presso la Segreteria del Consiglio, nonché con le modalità di cui all'art. 161.
4. I testi delle proposte di provvedimenti amministrativi sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Consiglio.

Art. 123

Urgenza

1. Delle proposte di provvedimento amministrativo può essere dichiarata l'urgenza su richiesta motivata ai sensi dell'art. 60.

Art. 124

Ritiro

1. Il Presidente della Giunta, o il proponente individuato da legge o regolamento possono comunicare al Presidente del Consiglio regionale il ritiro di una proposta di provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 62.

Art. 125

Discussione dei provvedimenti amministrativi

1. L'esame preliminare dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio è effettuato dalla Commissione competente per materia in sede referente, che riferisce sulla legittimità e sul merito del provvedimento e predispose lo schema della deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
2. La discussione in Consiglio ha inizio con l'illustrazione del relatore.
3. La discussione e la votazione vertono, di norma, sull'intero testo.
4. Cinque consiglieri possono chiedere che la discussione avvenga per parti separate del testo. In tal caso possono essere posti in votazione separata la motivazione ed il dispositivo del provvedimento o parti del provvedimento stesso.
5. Sono ammessi solo ordini del giorno di non passaggio alla votazione a norma dell'art. 93.
6. Per gli emendamenti si applicano le norme previste per i progetti di legge.

Art. 126

Esame degli atti programmatici e di indirizzo generale

1. Nei casi previsti dallo Statuto e dalla legge, la Giunta trasmette lo schema di atti programmatici e di indirizzo generale al Presidente del Consiglio che lo assegna alla Commissione competente.
2. La Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito.
3. In ogni caso, decorso il termine di cui al comma 2, lo schema è inserito al primo punto dell'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile.
4. Su richiesta di almeno cinque consiglieri, sullo schema si apre la discussione. Alla discussione possono partecipare tutti i consiglieri per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno.
5. Eventuali risoluzioni, volte ad impegnare la responsabilità politica della Giunta regionale, possono essere presentate da ciascun consigliere e sono votate, al termine della discussione, sentito un oratore a favore ed uno contro per non più di tre minuti ciascuno.
6. Il parere di cui al comma 2 è riportato nel provvedimento di emanazione finale degli atti programmatici e di indirizzo generale.

Art. 127

Proposte e pareri della Regione

1. Le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale, gli altri pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica, nonché i pareri di cui agli artt. 132 e 133 della Costituzione, sono predisposti dalla competente Commissione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Commissione può esperire procedure di consultazione a norma dell'art. 80.
3. La Commissione trasmette le proposte e i pareri alla Presidenza del Consiglio entro il termine posto dal Presidente all'atto dell'assegnazione, salvo proroga.
4. Per la discussione in Consiglio si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 6 dell'art. 125.
5. Le proposte e i pareri di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.

Sezione V bis

I Testi Unici

Art. 127 bis

I Testi unici compilativi

1. Il Presidente del Consiglio assegna in sede redigente alla commissione competente per materia i progetti di legge di Testi unici compilativi e ne trasmette il testo al comitato per la Legislazione per il parere di cui all'art. 121.
2. La commissione esamina il progetto di Testo unico compilativo e verifica che esso contenga la puntuale individuazione del testo vigente delle norme riguardanti la materia o il settore omogeneo cui è dedicato; se

individua nel testo disposizioni aventi carattere innovativo rispetto alle disposizioni legislative vigenti, ne dispone lo stralcio ovvero provvede a ripristinare il testo vigente delle norme.

3. In sede di esame da parte della commissione sono ammesse unicamente modifiche finalizzate a salvaguardare il rispetto dei criteri di redazione dei Testi unici compilativi previsti dalle disposizioni vigenti.
4. Il progetto di legge di testo unico compilativo è esaminato ed approvato dalla commissione articolo per articolo e trasmesso all'Assemblea con una relazione illustrativa che ne evidenzia la conformità ai criteri di redazione dei testi unici compilativi.
5. Il progetto di legge di testo unico compilativo è approvato dal Consiglio, dopo la discussione generale e le eventuali dichiarazioni di voto, con la sola votazione finale. Non è ammessa la presentazione di emendamenti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di modifica dei Testi unici, alle proposte di Testi unici o loro parti recanti modifiche di carattere sostanziale, per i quali si utilizzano le procedure ordinarie.

Note alla sezione V bis e all'art. 127 bis:

La sezione V bis e l'art. 127 bis sono stati inseriti dall'art. 10, commi 1 e 2, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012](#), pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale.

Sezione VI Norme di rinvio

Art. 128
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del Capo X e del Capo XI.

CAPO XIII DELLE DELIBERAZIONI

Art. 129
Numero legale

1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati. A tal fine il numero legale è sempre verificato al momento della votazione.

Art. 130
Verifica del numero legale

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 129, il numero legale è sempre presunto.
2. La verifica del numero legale è disposta dal Presidente su richiesta di almeno cinque consiglieri.
3. Uno dei richiedenti della verifica è considerato presente ai fini della verifica del numero legale.
4. Se manca il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta rinviandola ad altra ora dello stesso giorno o toglierla riconvocando il Consiglio secondo le modalità di cui all'art. 36.
5. La sospensione non può essere inferiore a quindici minuti.
6. Per particolari esigenze, il Presidente può riconvocare il Consiglio per il giorno successivo non festivo, alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta e con lo stesso ordine del giorno, senza necessità di avviso ai consiglieri.
7. Dopo la terza verifica, se persiste la mancanza del numero legale, la seduta è tolta.
8. La mancanza del numero legale non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta sospesa ai sensi del comma 4.

Art. 131
Maggioranza per l'approvazione

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa maggioranza.

2. Ai fini del comma 1 sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o di astensione.

Art. 132

Modalità di computo

1. Ai fini del computo del numero legale e della maggioranza nonché per le nomine, per le frazioni fino a 0,5 compreso si arrotonda all'unità inferiore, per le frazioni superiori a 0,5 si arrotonda all'unità superiore.

Art. 133

Modalità di votazione

1. Le votazioni possono aver luogo a scrutinio palese, con o senza rilevazione dei nomi, per appello nominale o a scrutinio segreto e sono di norma effettuate su indicazione del Presidente con il sistema elettronico o per alzata di mano.
2. Di regola le votazioni avvengono a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi, tranne nei casi in cui cinque consiglieri o tre capigruppo chiedano la votazione a scrutinio palese con rilevazione dei nomi o per appello nominale, o dieci consiglieri o tre capigruppo chiedano, nei casi consentiti dal comma 5, la votazione a scrutinio segreto, ovvero siano prescritte diverse modalità di votazione.
3. Nel concorso di diverse domande di votazione proposte ai sensi del comma 2, prevale quella presentata per prima; in caso di contestualità di domande prevale quella relativa allo scrutinio segreto.
4. Le domande di votazione di cui al comma 2 sono avanzate dopo la chiusura della discussione e prima dell'apertura della votazione. Il Presidente verifica che la richiesta sia appoggiata da un numero di consiglieri sufficiente.
5. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta domanda ai sensi del comma 2, quelle su questioni strettamente attinenti:
 - a) ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli da 13 a 22, da 24 a 31 e all'art. 32, secondo comma, della Costituzione;
 - b) alle modifiche del Regolamento consiliare.
6. In relazione al carattere composito dell'oggetto può essere chiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.
7. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, la legge di bilancio e i collegati.
8. In caso di dubbio sulla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate al comma 5, decide il Presidente, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento.
9. La votazione finale delle leggi avviene, di regola, con rilevazione elettronica e comunque a scrutinio palese con rilevazione dei nomi, a meno che, trattando tali leggi prevalentemente le questioni indicate al comma 5, non sia avanzata domanda di votazione a scrutinio segreto. In caso di dubbio sulla prevalenza decide il Presidente, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento.
10. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico, le votazioni a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi hanno luogo per alzata di mano, quelle a scrutinio palese con rilevazione dei nomi hanno luogo per appello nominale, quelle a scrutinio segreto si effettuano mediante il deposito di schede in apposite urne.

Art. 134

Svolgimento delle votazioni per appello nominale e a scrutinio segreto

1. La votazione per appello nominale ha inizio dopo che il Presidente ha indicato il significato del "si", e del "no".
2. All'appello si procede per ordine alfabetico.
3. Il consigliere esprime ad alta voce il suo voto; i Segretari prendono nota del voto espresso e delle dichiarazioni di astensione.
4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne apposita scheda.

Art. 135

Rinnovazione delle votazioni

1. La votazione non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per segnalare irregolarità nella votazione.

2. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 136

Proclamazione del risultato delle votazioni e cancellazione dei provvedimenti dall'ordine del giorno

1. Il Presidente proclama il risultato delle votazioni con la formula "il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva".
2. I provvedimenti approvati o respinti dal Consiglio sono cancellati dall'ordine del giorno.
3. In caso di abbinamento ai sensi dell'art. 78, il Presidente, dopo l'approvazione del testo base o del testo unificato, dichiara i progetti o le proposte abbinate assorbite e cancellati dall'ordine del giorno.

CAPO XIV DELLA FORMA DI GOVERNO DELLA REGIONE

Art. 137

Comunicazioni del Presidente della Giunta

1. Il Presidente della Giunta regionale può fare comunicazioni al Consiglio ogni qualvolta lo reputi necessario.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Giunta può chiedere la convocazione del Consiglio ai sensi dell'art. 35, comma 3.
3. Sulle comunicazioni si apre la discussione, se ne fanno richiesta almeno dieci consiglieri.
4. Nel corso della discussione ciascun consigliere può presentare ed illustrare, per non più di tre minuti, un ordine del giorno relativo all'oggetto della discussione; l'ordine del giorno è votato, sentito un oratore a favore ed uno contro, al termine della discussione stessa.
5. Gli interventi non possono protrarsi per oltre tre minuti, né sono consentite dichiarazioni di voto.
6. Il Presidente della Giunta informa il Consiglio sui lavori della Conferenza Stato-Regioni.
7. Il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione Europea, sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.

Art. 138

Presentazione del programma di Governo

1. Il Presidente della Giunta regionale, nella prima seduta del Consiglio regionale, presenta il programma di governo e comunica i nominativi degli Assessori e del Vice Presidente; la discussione è svolta nella seduta immediatamente successiva.
2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo e l'Ufficio di Presidenza, determina la durata della discussione sul programma di Governo e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.

Art. 139

Mozione di sfiducia

1. La mozione contenente la proposta di sfiducia al Presidente della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale e votata per appello nominale.
2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità, ne dispone l'immediata trasmissione al Presidente della Regione ed ai consiglieri.
3. La mozione di sfiducia è discussa non oltre dieci giorni e non prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta.
4. Il Presidente del Consiglio, sentiti l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei capigruppo, stabilisce le modalità e la durata della discussione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.
5. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno.
6. La mozione è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri.
7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 140

Rimozione, impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente della Giunta

1. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte e le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, con effetto dalla data del verificarsi dell'evento.
2. Le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta sono comunicate al Presidente del Consiglio il quale dichiara lo scioglimento del Consiglio con proprio decreto, notificato ai consiglieri e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
3. In caso di rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta il Presidente del Consiglio, entro sette giorni dall'acquisizione della notizia, convoca il Consiglio regionale che prende atto del verificarsi dell'evento con deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 141

Prorogatio del Consiglio regionale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'[art. 86](#) commi 1 e 2 dello Statuto, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale e di scadenza della Legislatura i poteri del Consiglio regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere dell'urgenza e necessità.
2. L'urgenza e la necessità sono espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate con riferimento alle situazioni di estrema gravità che esigono interventi immediati ed improcrastinabili, la cui adozione non può essere rinviata senza arrecare grave danno per gli interessi affidati alle cura della Regione.

CAPO XV

ELEZIONE O DESIGNAZIONE DI PERSONE

Art. 142

Nomine e designazioni di competenza del Consiglio

1. Il Consiglio regionale delibera le nomine di competenza della Regione degli organi di vertice collegiali ed individuali, di amministrazione di Aziende, Agenzie ed Enti con voto limitato a un terzo degli eligendi, secondo le modalità e i termini previsti dalla legge regionale o da altra disposizione e nel rispetto delle norme di procedura di cui al presente Regolamento.
2. In ogni altro caso in cui la legge o altra disposizione prevedono in capo alla Regione il potere di designazione di membri di collegi ovvero di delegati o rappresentanti, tale competenza è riservata al Consiglio regionale.
3. La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto.
4. La disposizione di cui al comma 3 non è applicabile per la nomina del Difensore civico, del Collegio per le Garanzie statutarie e della Commissione per le Pari opportunità.

Note all'art. 142:

Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012](#), pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale. Il testo originario era così formulato: "1. Il Consiglio regionale delibera le nomine di competenza della Regione degli organi di vertice collegiali ed individuali, di amministrazione e di controllo di Aziende, Agenzie ed Enti regionali con voto limitato a un terzo degli eligendi, secondo le modalità e i termini previsti dalla legge regionale e nel rispetto delle norme di procedura di cui al presente Regolamento."

Al comma 2, le parole "la legge o altra disposizione prevedono" sono state introdotte, in sostituzione delle originarie parole "la legge prevede", dall'art. 11, comma 2, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 115/6 del 22.5.2012](#), pubblicato nel BURA 13 giugno 2012, n. 45 Speciale.

Art. 143

Modalità ed esito della votazione

1. Il Presidente del Consiglio comunica all'Assemblea i nominativi indicati dai gruppi consiliari. Sulla comunicazione si apre il dibattito.

2. Se dieci consiglieri ne fanno richiesta il Presidente sospende la trattazione dell'argomento in Aula e ne demanda l'ulteriore esame alla Commissione consiliare competente per la materia, che esprime il proprio parere nei termini previsti dalla procedura d'urgenza.
3. La votazione si svolge a scrutinio segreto.
4. Al fine di garantire la rappresentanza dell'opposizione, ciascun consigliere scrive sulla scheda il nome dei soggetti da eleggere in misura non superiore a uno per le nomine o designazioni fino a due, e in misura non superiore a due terzi, con arrotondamento dell'eventuale frazione di numero all'intero più vicino, per le nomine o designazioni superiori a due.
5. Sono proclamati eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti, salvo diversa disposizione. Se più candidati conseguono lo stesso numero di voti, si procede a votazione di ballottaggio tra essi; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Art. 144

Nomine e designazioni suppletive

1. La procedura prevista dal presente capo si applica anche per le nomine e le designazioni suppletive.

CAPO XVI

PROCEDURE DI INFORMAZIONE, DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO E DI PARTECIPAZIONE

Art. 145

Indagini conoscitive

1. Nelle materie di loro competenza le Commissioni possono disporre, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni; l'intesa dell'Ufficio di Presidenza non è necessaria se l'indagine è richiesta dal Consiglio regionale.
2. Le Commissioni predispongono un dettagliato programma finanziario ed operativo dell'indagine da effettuare, sottoposto all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Nell'ambito del programma approvato, le Commissioni possono effettuare l'indagine con le modalità da esso stabilite; i contatti occorrenti sono tenuti dal Presidente della Commissione.
3. Le sedute delle Commissioni dedicate allo svolgimento di indagini conoscitive possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio regionale.
4. Terminata l'indagine, la Commissione formula le proprie conclusioni e i documenti sono trasmessi all'Ufficio di Presidenza, che ne cura la distribuzione a tutti i consiglieri.
5. Tutte le spese relative allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 146

Commissioni d'inchiesta

1. Il Consiglio delibera l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale.
2. La proposta di istituzione, redatta in articoli e corredata da relazione, è presentata da almeno un quarto dei componenti del Consiglio.
3. Le Commissioni d'inchiesta non possono essere contemporaneamente in numero superiore a due.
4. La deliberazione istitutiva della Commissione stabilisce l'oggetto dell'inchiesta, il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori, il numero dei componenti della Commissione. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione.
5. La composizione della Commissione d'inchiesta è proporzionata alla consistenza dei Gruppi, secondo le disposizioni stabilite per le Commissioni permanenti, e la sua durata non può eccedere quella stabilita dallo Statuto.
6. Le Commissioni d'inchiesta sono presiedute da un consigliere tra quelli indicati dall'opposizione. La Commissione è nominata dal Presidente, con le stesse modalità previste per le Commissioni permanenti. Il consigliere che immotivatamente non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte della Commissione ed è sostituito dal Presidente della Commissione, su indicazione del gruppo cui lo stesso appartiene.
7. Nello svolgimento dell'inchiesta, la Commissione può richiedere agli Uffici della Regione, nonché agli Enti ed Istituti da essa dipendenti ed alle società partecipate dalla Regione, tutte le informazioni utili all'espletamento dell'inchiesta, senza che ad essa sia opponibile il segreto d'ufficio, e può altresì convocare persone che possano fornire informazioni utili al completamento dell'inchiesta.

8. A conclusione delle sue indagini, la Commissione presenta una relazione sugli esiti dell'inchiesta. Per la discussione della relazione, è convocata una seduta di Consiglio che si svolge con le modalità di cui all'art. 38; al termine della discussione, il Consiglio prende atto degli esiti dell'inchiesta.

Note all'art. 146:

Al comma 3 la parola "due" è stata introdotta, in sostituzione dell'originaria parola "quattro", dall'art. 1, comma 4, lettera a), del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 41/2 del 01.10.2015](#), pubblicato nel BURA 28 ottobre 2015, n. 40.

Al comma 5 le parole "quella stabilita dallo Statuto" sono state introdotte, in sostituzione delle originarie parola "quella della Legislatura", dall'art. 1, comma 4, lettera b), del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 41/2 del 01.10.2015](#), pubblicato nel BURA 28 ottobre 2015, n. 40.

Art. 147
Commissione di Vigilanza

1. Il Consiglio istituisce una Commissione permanente di Vigilanza, presieduta da un consigliere tra quelli indicati dall'opposizione, per l'esercizio autonomo della funzione di vigilanza sulla realizzazione del programma e sull'attività dell'Esecutivo e per la valutazione dell'attuazione degli atti normativi e di alta programmazione.
2. In particolare, la Commissione di vigilanza:
 - a) verifica la corrispondenza dell'attività amministrativa della Giunta e degli Enti ed Uffici della Regione alle linee generali e speciali approvate dal Consiglio regionale e presenta, a tale fine, una relazione semestrale al Consiglio;
 - b) riferisce sull'esercizio delle funzioni conferite o delegate agli Enti locali e vigila sulla conformità alle direttive fondamentali fissate dalla legge di delega;
 - c) presenta, entro il quindici ottobre di ogni anno, una relazione sull'attuazione del programma e dei piani regionali, nonché sugli Enti e sulle Aziende dipendenti dalla Regione.
3. La Commissione riferisce al Consiglio sulla sua attività ogni qualvolta lo ritenga necessario, attraverso relazioni discusse dal Consiglio nella prima seduta utile e, comunque, non oltre un mese dalla data di presentazione.
4. Il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente della Commissione di Vigilanza l'elenco delle deliberazioni adottate in ogni seduta di Giunta e, ogni sei mesi, una relazione sull'attività amministrativa della Giunta, nonché sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo.
5. Gli Enti e le Aziende dipendenti dalla Regione, nonché gli Enti locali cui sia stato delegato o conferito l'esercizio di funzioni amministrative dalla Regione trasmettono alla Commissione gli atti di propria competenza nonché le relazioni sull'attività nei termini e secondo le modalità di cui al comma 4.
6. La Commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni, può effettuare verifiche ed ispezioni presso tutti gli uffici regionali, nonché presso gli Enti dipendenti dalla Regione, ivi comprese le Società a partecipazione regionale e presso gli Enti locali; può chiedere l'esibizione degli atti e dei documenti e i chiarimenti e le informazioni che si rendono necessari per l'attività di vigilanza, anche disponendo l'audizione dei responsabili politici e degli amministratori che hanno svolto attività amministrativa sottoposta a vigilanza.
7. La Commissione di Vigilanza esamina gli atti contabili dell'Ufficio di Presidenza, trasmette eventuali osservazioni alla Presidenza del Consiglio e, in caso di persistente dissenso, riferisce al Consiglio regionale.
8. Le relazioni che la Commissione presenta al Consiglio sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, e trasmesse ai soggetti la cui attività è sottoposta a vigilanza.

Art. 148
Delle delegazioni

1. Le delegazioni che siano espressione di organi di associazioni sindacali o di categoria o, comunque, rappresentanze di Enti o persone giuridiche, possono rivolgere richiesta al Presidente per essere sentite su materie di competenza del Consiglio.
2. Il Presidente comunica in tempo utile alla delegazione, di norma per via telematica, il giorno, l'ora e il luogo di ricevimento.

3. Il Presidente può delegare un membro dell'Ufficio di Presidenza o il Presidente della Commissione competente per materia a ricevere la delegazione. In tal caso il Presidente deve essere immediatamente informato su quanto ha formato oggetto del colloquio. Il Presidente può altresì decidere di ricevere la delegazione in sede di Conferenza dei capigruppo.
4. Le delegazioni non possono essere ricevute durante le sedute del Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio informa la Conferenza dei capigruppo e, se lo ritiene opportuno, la Commissione competente o il Consiglio, sull'oggetto del colloquio.
6. In caso di comunicazione al Consiglio è ammesso un intervento di non oltre cinque minuti da parte di un rappresentante per ogni gruppo.

Art. 149
Mozioni

- [1. Ciascun consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio di indirizzo politico su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono presentate al Presidente del Consiglio che ne trasmette il testo alla Giunta ed alla Conferenza dei capigruppo che fissa la data della discussione.
3. Su richiesta del proponente, la Conferenza dei capigruppo integrata può disporre l'assegnazione di una mozione alla Commissione competente, che può pronunciarsi con il voto.
4. La Commissione può comunque richiedere che della relativa votazione sia investito il Consiglio.]

Note all'art. 149:

Articolo abrogato dall'art. 1, comma 5, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 41/2 del 01.10.2015](#), pubblicato nel BURA 28 ottobre 2015, n. 40.

Art. 150
Mozioni

1. Ciascun consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione di indirizzo politico su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono presentate al Presidente del Consiglio che ne trasmette il testo alla Commissione consiliare competente o a più Commissioni competenti in seduta congiunta.
3. A giudizio del Presidente della Commissione investita della discussione, più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una discussione unica; non sono ammesse comunque alla discussione più di tre mozioni sullo stesso argomento, garantendo la discussione di almeno una mozione presentata dall'opposizione.
4. Al testo di una mozione possono essere presentati emendamenti.
5. Il Presidente del Consiglio trasmette copia delle mozioni approvate in Commissione ai Capigruppo.
6. Le mozioni non votate entro trenta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno della seduta di Commissione vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio.

Note all'art. 150:

Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 6, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 41/2 del 01.10.2015](#), pubblicato nel BURA 28 ottobre 2015, n. 40. Vedi il [testo originale](#).

Art. 151
Mozione di revoca del Presidente del Consiglio

1. La mozione di revoca del Presidente del Consiglio di cui all'art. 9 deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei componenti il Consiglio.
2. La mozione è discussa entro cinque giorni dalla sua presentazione.
3. Dopo l'illustrazione da parte di uno dei proponenti, ciascun consigliere può intervenire nella discussione secondo l'ordine di iscrizione.
4. La votazione ha luogo per appello nominale.

5. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Art. 152
Interrogazioni

1. Ciascun consigliere ha diritto di interrogare la Giunta circa questioni di competenza della Giunta stessa.
2. L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero o se un'informazione sia esatta.
3. L'interrogazione è posta per iscritto ed è presentata al Presidente del Consiglio, anche con le modalità di cui all'art. 161, il quale ne verifica l'ammissibilità.
4. La Giunta ha facoltà di rispondere immediatamente all'atto dell'annuncio o può differire la risposta ad altra seduta e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione dell'interrogazione stessa.
5. Dopo la risposta dell'Assessore, che non può superare i dieci minuti, l'interrogante può replicare per non più di tre minuti per dichiarare se sia o no soddisfatto.
6. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non è presente al momento della discussione ed è rinviata alla seduta successiva in assenza del Presidente della Giunta o dell'Assessore da lui incaricato della risposta.
7. Ad interrogazioni relative a questioni identiche o strettamente connesse può essere data unica risposta.
8. Nel presentare un'interrogazione, il consigliere può dichiarare se intende avere risposta scritta. Il Presidente della Giunta o l'Assessore da lui incaricato comunica per iscritto la risposta al Presidente del Consiglio. Il testo della risposta è subito trasmesso all'interrogante ed è pubblicato in allegato al processo verbale della seduta in cui ne è dato annuncio al Consiglio.

Art. 153
Interrogazioni a risposta immediata (Question time)

1. L'interrogazione a risposta immediata consiste in una sola domanda, formulata in modo sintetico e chiaro, concernente un argomento di rilevanza generale connotato da particolare urgenza o attualità politica.
2. La seduta per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, per la durata massima di un'ora, ha luogo di norma il primo martedì del mese alle ore 15,00 e sono tenuti a partecipare il Presidente della Giunta regionale o gli Assessori appositamente delegati; se la quantità delle interrogazioni lo richiede, il Presidente del Consiglio può decidere una seconda seduta il terzo martedì del mese.
3. L'interrogazione è presentata al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del capogruppo, entro le ore 12,00 del mercoledì precedente la seduta per la trattazione.
4. Il Presidente del Consiglio, scaduto il termine ordinario per la presentazione delle interrogazioni a risposta immediata, sentito l'Ufficio di Presidenza in apposita seduta alla quale è invitato a partecipare il Presidente della Giunta o un Assessore delegato allo scopo, forma l'ordine del giorno, iscrivendovi le interrogazioni nel numero massimo di 10, assicurando la partecipazione di tutti i gruppi, tenuto anche conto della loro consistenza numerica.
5. Se fatti nuovi sopravvenuti determinano le condizioni per ulteriori immediate interrogazioni, il Presidente del Consiglio può ammetterle, nel numero massimo di due, purché presentate per il tramite del capogruppo, entro le ore 10,00 del lunedì precedente la seduta per la trattazione; in tal caso, ove presenti, sono sottratte alla trattazione un uguale numero di interrogazioni presentate dal medesimo gruppo consiliare.
6. Il Presidente del Consiglio almeno 24 ore prima della seduta invia al Presidente della Giunta e a tutti i consiglieri, l'elenco definitivo delle interrogazioni ammesse alla trattazione ai sensi del presente articolo.
7. Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti; il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato allo scopo, risponde per non più di tre minuti; l'interrogante ha diritto di replica per non più di un minuto.
8. La trattazione delle interrogazioni a risposta immediata esclude la possibilità della loro rinnovazione in seduta ordinaria nei successivi sei mesi.
9. Alla seduta sono ammesse le riprese televisive e la trasmissione in diretta dei lavori, anche sul sito internet del Consiglio regionale, secondo modalità stabilite dal Presidente del Consiglio.

Art. 154
Interpellanze

1. L'interpellanza è una domanda, redatta per iscritto, riguardo i motivi e gli intendimenti della condotta della Giunta in questioni relative a determinati aspetti dell'attività dell'Esecutivo.

2. Il consigliere presenta l'interpellanza al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette al Presidente della Giunta e ai capigruppo consiliari.
3. La Giunta ha facoltà di rispondere immediatamente all'atto dell'annuncio o può differire la risposta ad altra seduta e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione dell'interpellanza stessa.
4. Il consigliere illustra l'interpellanza per non più di cinque minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, espone per non più di cinque minuti le ragioni per le quali è o no soddisfatto delle risposte avute.
5. Il Presidente può disporre che interpellanze relative a fatti e argomenti identici, o strettamente connessi, siano svolte contemporaneamente.
6. Le interpellanze non svolte per assenza dell'interpellante, del Presidente della Giunta o dell'Assessore delegato a rispondere, sono rinviate alla seduta successiva.

Note all'art. 154:

Al comma 3 la parola "interpellanza" è stata introdotta, in sostituzione dell'originaria parola "interrogazione", dall'art. 1, comma 7, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 41/2 del 01.10.2015](#), pubblicato nel BURA 28 ottobre 2015, n. 40.

Art. 155

Seduta straordinaria per interrogazioni e interpellanze

1. Il Presidente, per consentire il rispetto dei termini previsti per la discussione in Aula delle interrogazioni e delle interpellanze, convoca, in seduta straordinaria, il Consiglio iscrivendo all'ordine del giorno i predetti documenti in ordine cronologico di presentazione ed in numero compatibile con la durata della riunione.
2. L'iscrizione è fatta in deroga a quanto disposto dall'art. 156, comma 3, e la convocazione è inviata almeno dieci giorni prima della riunione del Consiglio.

Art. 156

Tempi di svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni

1. I primi sessanta minuti di ogni seduta sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze, seguendo l'ordine di presentazione.
2. Trascorso il tempo indicato dal comma 1, il Presidente rinvia le interrogazioni e le interpellanze non svolte alle sedute successive.
3. Non può essere posta all'ordine del giorno della stessa seduta più di un'interrogazione o interpellanza presentata dallo stesso consigliere.
4. La Giunta, con adeguata motivazione, può dichiarare di non poter rispondere o di dover differire la risposta; in tal caso indica il giorno, entro il termine di un mese, in cui è in grado di rispondere.

Art. 157

Risposta in Commissione

1. Il consigliere che presenta un'interrogazione o un'interpellanza può chiedere di avere risposta in Commissione; in tal caso il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione alla Giunta.
2. L'interrogazione o interpellanza è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla presentazione. Si applicano, in Commissione, le norme di cui agli artt. 152 e 154.

Art. 158

Risoluzioni

1. Ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione diretta a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio in ordine a fatti o avvenimenti di interesse nazionale o regionale.
2. Le proposte di risoluzione sono presentate per iscritto alla Commissione consiliare competente per materia, anche durante i lavori della Commissione, e sono discusse al termine della prima seduta utile di Commissione.
3. Non sono ammesse alla discussione più di tre proposte sullo stesso argomento, garantendo la discussione di almeno una proposta dell'opposizione.

4. Le risoluzioni non votate entro trenta giorni dalla presentazione vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio.
5. La Commissione competente per le politiche europee adotta proprie risoluzioni per la partecipazione alla formazione del diritto europeo e per la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 115.
6. Il Presidente del Consiglio dà notizia delle risoluzioni approvate in apertura della prima seduta utile di Consiglio e ne trasmette copia al Presidente della Giunta regionale.
7. Il Presidente della Giunta regionale o membro dell'Esecutivo delegato relaziona alla Commissione competente sulle azioni poste in essere riguardo gli impegni assunti attraverso le risoluzioni approvate, con cadenza semestrale se altro termine non è già individuato dalla risoluzione stessa.

Note all'art. 158:

Articolo già modificato dall'art. 8, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 137/8 del 21.12.2012](#), pubblicato nel BURA 30 gennaio 2013, n. 4, poi così sostituito dall'art. 1, comma 8, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 41/2 del 01.10.2015](#), pubblicato nel BURA 28 ottobre 2015, n. 40. Vedi il [testo originale](#).

Art. 159

Interrogazioni dei Comuni e delle Province

1. Gli Enti locali e gli altri soggetti di cui all'[art. 12](#) dello Statuto possono presentare per iscritto interrogazioni al Consiglio.
2. L'Ufficio di Presidenza provvede alla risposta per iscritto, acquisiti, secondo il caso, il parere della Giunta o della competente Commissione consiliare, dandone notizia al Consiglio regionale nella seduta successiva.

Art. 160

Petizioni

1. Il Presidente trasmette alla competente Commissione le petizioni dei cittadini e dei residenti nella Regione e i voti dei Consigli comunali e provinciali e degli altri Enti locali indicati nell'art. 12 dello Statuto.
2. Se la petizione o il voto hanno attinenza con un provvedimento già assegnato alla Commissione, questa la esamina congiuntamente e ne riferisce al Consiglio con un'unica relazione. Negli altri casi l'esame può concludersi con una risoluzione diretta a interessare la Giunta alle necessità esposte nella petizione o nel voto.

CAPO XVII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 161

Utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche

1. Per tutte le attività istituzionali previste dal presente Regolamento e, in particolare, per le comunicazioni, le convocazioni, le consultazioni pubbliche, l'invio di informazioni e documenti, la trasmissione di emendamenti ed articoli aggiuntivi, nonché la presentazione di documenti di sindacato politico, possono essere utilizzate tecnologie informatiche e telematiche che garantiscano la provenienza e l'integrità dei testi e, laddove necessario, la data e l'orario di trasmissione degli stessi. A tal fine, possono anche essere utilizzate reti telematiche dedicate, ad accesso riservato, mediante sistemi di identificazione.
2. A ciascun consigliere viene assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative alle attività del Consiglio e delle Commissioni.
3. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono specificate le modalità di utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo.
4. La pubblicazione degli atti, laddove prevista dal presente Regolamento, avviene, oltre che nelle forme tradizionali, anche sul sito internet o intranet istituzionale del Consiglio regionale.
5. In caso di mancato funzionamento delle tecnologie informatiche di cui al comma 1, per le comunicazioni, le convocazioni, le consultazioni pubbliche e l'invio di informazioni sono utilizzati gli strumenti di trasmissione tecnologica ordinaria. I documenti sono depositati in formato cartaceo nella casella di posta messa a disposizione di ciascun consigliere presso la sede del Consiglio regionale. In caso di impossibilità

di riproduzione cartacea dei documenti, gli stessi sono messi a disposizione dei consiglieri presso le competenti strutture del Consiglio regionale.

Art. 162

Norme transitorie

1. Trovano applicazione a decorrere dalla Legislatura successiva a quella dell'approvazione del presente Regolamento:
 - a) le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 14. Sino a tale data per l'elezione del Presidente della Giunta per il Regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 30;
 - b) le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 23, limitatamente ai gruppi già costituiti in seno al Consiglio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
 - c) le disposizioni di cui all'art. 28. Sino a tale data si applicano le disposizioni di cui all'[art. 25](#) del Regolamento interno per i Lavori del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/3 del 9.2.1977 e successive modifiche;
 - d) le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 29. Sino a tale data si applicano le disposizioni di cui all'[art. 26](#) del Regolamento interno per i Lavori del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/3 del 9.2.1977 e successive modifiche, fatta salva l'attribuzione alla Commissione per le politiche europee, internazionali e per i programmi della Commissione europea delle materie individuate dalla lettera d), del comma 1 dell'art. 29 del presente Regolamento.
- 1-bis. In deroga al comma 4 dell'art. 23, e fino alla conclusione della Legislatura nella quale è stato approvato il presente regolamento, almeno tre consiglieri possono costituire un nuovo gruppo, purché corrispondente ad altro gruppo o a componente di gruppo misto presente in uno dei due rami del Parlamento italiano, ovvero corrispondente a un movimento politico organizzato, senza maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. I gruppi costituiti all'inizio della Legislatura, nel corso della stessa, possono procedere alla modifica della propria denominazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 97, comma 1, nella parte in cui prevede che gli articoli aggiuntivi, gli emendamenti ed i subemendamenti sono corredati da una relazione tecnico-finanziaria e le disposizioni di cui all'art. 101, comma 2, lettera h, trovano applicazione a decorrere dall'effettiva istituzione ed operatività della struttura del Consiglio regionale competente in materia di Bilancio e Analisi Economica.
3. In fase di prima applicazione, il Regolamento dei gruppi di cui al comma 9 dell'art. 23 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Note all'art. 162:

Alla lettera d) del comma 1 le parole "lettera d)" sono state introdotte dall'art. 4, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 178/3 del 25.02.2014](#), pubblicato nel BURA 19 marzo 2014, n. 11, in sostituzione delle originarie parole "lettera g)".

Il comma 1-bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio regionale con [provvedimento n. 161/8 del 01.10.2013](#), pubblicato nel BURA 30 ottobre 2013, n. 39.

Art. 163

Abrogazioni

1. Salvo quanto previsto dall'art. 162, dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il [Regolamento interno per i Lavori del Consiglio regionale](#) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 56/3 del 9.2.1977.

Art. 164

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.